

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI
CON SOGGETTI IN CONFLITTO DI INTERESSE**

CODICE DI RIFERIMENTO	PG_0006_2024
STATO DOCUMENTO	IN VIGORE
DATA APPROVAZIONE CdA	15 DICEMBRE 2023
DATA DI PUBBLICAZIONE	13 FEBBRAIO 2024
BPO BANCA SISTEMA	DIREZIONE COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO
PMO	ORGANIZZAZIONE
PROSSIMA REVISIONE	13 FEBBRAIO 2025

VERSIONE DOCUMENTO	2
VERSIONE PRECEDENTE	PG_0006_2024
PRINCIPALI VARIAZIONI	Introduzione aggiornamenti conseguenti alla quotazione di Kruso Kapital, controllata di Banca

SOMMARIO

ABSTRACT.....	4
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	7
1.1. PRINCIPALE NORMATIVA ESTERNA DI RIFERIMENTO	7
1.2. PRINCIPALE NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO	7
2. APPLICABILITÀ.....	9
3. APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO	10
4. DEFINIZIONI	11
5. IL PROCESSO DI GESTIONE DELL'OPERATIVITÀ CON COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO	20
6. IDENTIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PERIMETRO UNICO....	22
7. OPERAZIONI CON COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO.....	26
7.1. CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO	26
7.2. RILEVANZA DELLE OPERAZIONI.....	27
7.3. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA: INDICI DI RILEVANZA	27
7.4. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	29
7.5. CASI DI ESCLUSIONE E ESENZIONE	30
7.6. OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO.....	31
7.7. OPERAZIONI ORDINARIE CONCLUSE A CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O STANDARD.....	32
7.8. OPERAZIONI URGENTI.....	33
7.9. OPERAZIONI CON E TRA SOCIETÀ CONTROLLATE, SOCIETÀ COLLEGATE E CON SOCIETÀ SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE.....	35
7.10. DELIBERE QUADRO	36
8. OBBLIGHI INFORMATIVI SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE CONSOB E ULTERIORI OBBLIGHI AI SENSI DELLA CIRCOLARE BANCA D'ITALIA	38
8.1. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA.....	38
8.2. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	39
8.3. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI ORDINARIE, DI MAGGIORE RILEVANZA CONCLUSE A CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O STANDARD	40
8.4. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO.....	40
8.5. LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI .	41
8.5.1. RIPRISTINO	42
8.5.2. GRUPPO BANCARIO.....	42
8.5.3. MONITORAGGIO	43
8.5.4. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	43
8.6. OBBLIGHI DELLA CAPOGRUPPO	43

9. IL REGOLAMENTO	44
9.1. PREMESSE E CRITERI GENERALI	44
9.2. ISTRUTTORIA.....	45
9.3. PRE-DELIBERA	46
9.4. DELIBERA.....	47
9.5. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	48
9.6. OPERAZIONI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI	49
10. CONTROLLI INTERNI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI.....	50
10.1. UNITA' ORGANIZZATIVE COINVOLTE	51
10.2. PROCEDURA OPERATIVA.....	53
10.3. MAPPATURA DEI SOGGETTI IN CONFLITTO D'INTERESSE.....	53
10.3.1. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI IN CONFLITTO D'INTERESSE.....	53
10.3.2. PREDISPOSIZIONE E DIFFUSIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI IN CONFLITTO D'INTERESSE	55
10.3.3. AGGIORNAMENTO PERIODICO	55
10.4. GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI IN CONFLITTO D'INTERESSE	55
10.4.1. SEGNALAZIONE DELL'OPERAZIONE.....	56
10.4.2. CLASSIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE.....	57
10.4.3. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE.....	58
10.4.4. DELIBERA DELL'OPERAZIONE.....	59
10.4.5. INFORMATIVA DELL'OPERAZIONE	60
10.4.6. MONITORAGGIO DEI LIMITI PRUDENZIALI E RIPRISTINO.....	61
11. INFORMATIVA INTERNA AGLI ORGANI AZIENDALI.....	62
1. ALLEGATI	63

ABSTRACT

Banca Sistema S.p.A. (in seguito la “Banca”), in qualità di banca, nonché di società emittente di azioni quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., deve garantire l'imparzialità e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni poste in essere da parte della stessa Banca ovvero da parte delle società da questa controllate (in seguito le “Società Controllate”), anche se non appartenenti al gruppo bancario ad essa facente capo (in seguito il “Gruppo Bancario” o il “Gruppo”), con i Soggetti in Conflitto di Interesse (come di seguito definiti), nonché assicurare la trasparenza delle stesse tramite:

- adozione di specifiche procedure;
- presentazione di una adeguata informativa nei confronti degli azionisti e del mercato sulle operazioni effettuate con Soggetti in Conflitto di Interesse.

Il presente Regolamento per la gestione delle operazioni con Soggetti in Conflitto di Interesse (in seguito il “Regolamento”) ha lo scopo di definire, nell'ambito dell'operatività della Banca e più in generale delle Società Controllate, i principi e le regole da osservare per il presidio del rischio derivante da situazioni di possibile conflitto di interesse determinate dalla vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca e delle Società Controllate.

Il Regolamento – redatto come compendio organico con l'obiettivo di trattare in modo unitario gli aspetti di *governance* e gli ambiti di applicazione, nonché i profili procedurali ed organizzativi – contiene le disposizioni da osservare nella gestione:

- delle operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento operazioni con parti correlate adottato dalla CONSOB con Delibera del 12 marzo 2010, n. 17221, come successivamente integrato e modificato (in seguito il “Regolamento CONSOB”);
- delle operazioni con soggetti collegati ai sensi della disciplina sulle “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” di cui alla Parte Terza, Capitolo 11 della Circolare della Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, n. 285 “Disposizioni di vigilanza per le banche” e successivi aggiornamenti (in seguito la “Disciplina Banca d'Italia” o la “Circolare Banca d'Italia”);
- delle obbligazioni degli esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (in seguito il “D.Lgs. 385/1993” o il “TUB”).

In particolare, il Regolamento CONSOB:

- stabilisce i principi a cui le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o in altri paesi dell'Unione Europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante fra il pubblico devono attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale nelle operazioni realizzate con proprie parti correlate, direttamente o tramite controllate;
- richiede, per la gestione delle operazioni con parti correlate, l'adozione di apposite procedure e assegna compiti al comitato costituito dagli amministratori indipendenti (valutazioni preventive sulle procedure e sulle operazioni con parti correlate e rilascio di relativi pareri);
- indica il contenuto minimale delle procedure: devono identificare, tra l'altro, le operazioni di maggiore rilevanza e di importo esiguo, fissando, per queste ultime, criteri differenziati in considerazione almeno della natura della controparte, i casi di esenzione, i requisiti di indipendenza degli amministratori, le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con le parti correlate, le modalità/tempi con cui sono fornite agli amministratori indipendenti tenuti

al rilascio dei pareri sulle operazioni con parti correlate, nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima delle delibera, durante e dopo l'esecuzione della medesima, le modalità/tempi con i quali gli amministratori indipendenti non correlati che esprimono il parere sulle operazioni i) ricevono informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione almeno con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza e almeno su base annuale, ii) verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o *standard*, comunicate agli stessi;

- richiede, tra l'altro, l'approvazione delle procedure da parte del Consiglio di Amministrazione, con il preventivo parere favorevole del comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti.

La Disciplina Banca d'Italia:

- stabilisce per le banche italiane/gruppi bancari italiani una regolamentazione delle operazioni con soggetti collegati (parti correlate come definite dalla Circolare Banca d'Italia e relativi soggetti connessi) che mira a presidiare il rischio che la vicinanza di tali soggetti a centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni del processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti ed azionisti;
- richiede, per la gestione delle operazioni con soggetti collegati, l'adozione di apposite procedure deliberative e assegna agli amministratori indipendenti compiti analoghi a quelli previsti dal Regolamento CONSOB, con semplificazioni nel caso di banche di minori dimensioni o non quotate. La Circolare Banca d'Italia prevede, in determinati casi, anche il coinvolgimento del Collegio Sindacale;
- indica il contenuto minimale della procedura (nella sostanza analogo a quello richiesto dal Regolamento CONSOB);
- richiede l'approvazione delle procedure da parte del Consiglio di Amministrazione, con i preventivi pareri favorevoli del comitato degli amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale.

L'art. 136 del D.lgs. 385/1993:

- vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca italiana di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla se non previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermi gli obblighi previsti da codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate (con conseguente applicazione, ove applicabili, delle disposizioni contenute nel Regolamento CONSOB e nella Disciplina Banca d'Italia su operazioni con parti correlate e soggetti collegati, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla procedura). È facoltà del Consiglio di Amministrazione delegare l'approvazione di tali operazioni nel rispetto delle modalità ivi previste.

Ai fini del Regolamento, le Parti Correlate CONSOB (come di seguito definiti), i Soggetti Collegati (come di seguito definiti) e gli Esponenti Bancari (come di seguito definiti) quando tutti insieme considerati sono definiti "Soggetti in Conflitto di Interesse".

Il presente documento si propone dunque di dare attuazione alle suddette discipline introducendo, con valenza per la Banca e per tutte le Società Controllate, regole sull'operatività con Soggetti in Conflitto di Interesse che regolamentano le modalità istruttorie, le competenze deliberative, di rendicontazione ed informativa.

Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate

A partire dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni Kruso Kapital S.p.A. ("Kruso Kapital") sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan ("EGM") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., alle operazioni compiute da Kruso Kapital, in qualità di società con azioni quotate su EGM, direttamente o per il tramite di società dalla stessa controllate (le "Società Controllate KK") con Parti Correlate Borsa Italiana si applica la disciplina di cui all'articolo 10 del Regolamento CONSOB ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "Regolamento Emittenti EGM"). Alle operazioni compiute da Kruso Kapital direttamente o per il tramite di Società Controllate KK verranno applicate, pertanto, le previsioni di cui al presente Regolamento applicabili alle operazioni con Parti Correlate CONSOB compiute da Banca Sistema direttamente o per il tramite di Società Controllate, *mutatis mutandis* e fatto salvo quanto diversamente previsto all'interno del Regolamento.

Resta pertanto inteso che le previsioni di cui al presente Regolamento non si applicheranno alle operazioni compiute da Kruso Kapital direttamente o per il tramite di Società Controllate KK con soggetti appartenenti al Perimetro Unico che non siano Parti Correlate Borsa Italiana.

Con riferimento alle operazioni compiute da Kruso Kapital direttamente o per il tramite delle Società Controllate KK con Parti Correlate Borsa Italiana le disposizioni di cui al presente Regolamento verranno applicate da Kruso Kapital a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle relative azioni su EGM in qualità di emittente direttamente soggetto all'applicazione dell'articolo 10 del Regolamento CONSOB in virtù del richiamo di cui all'art. 13 del Regolamento EGM e alle disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, tenuto conto anche delle indicazioni e chiarimenti forniti dalla Consob con la comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 o con successive comunicazioni equivalenti (le "Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana").

Ai predetti fini il presente Regolamento è stato approvato dal consiglio di amministrazione di Kruso Kapital in data 5 dicembre 2023, previo parere dell'Amministratore Indipendente Kruso Kapital (come definito infra) in carica.

Si precisa che Kruso Kapital non è qualificabile come "società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante" ai sensi dell'articolo 2-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999.

Inoltre, il collegio sindacale di Kruso Kapital vigila sulla conformità del Regolamento adottato ai principi indicati nel Regolamento CONSOB, nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea dei soci di Kruso Kapital.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1. PRINCIPALE NORMATIVA ESTERNA DI RIFERIMENTO

La principale normativa esterna di riferimento a cui il presente Regolamento fa riferimento è:

- artt. 2391 e 2391-*bis* del codice civile, in tema di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate;
- art. 2634 del codice civile, relativo al reato di infedeltà patrimoniale;
- TUB (in particolare artt. 53, 67, 136, 137);
- Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (in seguito “TUF” o “D.Lgs. 58/1998”) (in particolare artt. 113-*ter*, 114 e 115 e 154-*ter*);
- Circolare Banca d’Italia;
- Regolamento CONSOB;
- Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (in seguito “Regolamento emittenti”); Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche ed integrazioni (in seguito anche “TUF”);
- principio contabile internazionale IAS 24 - informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate;
- Regolamento CE n. 1126/2008 (in seguito il “Regolamento 1126”) che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 (in seguito il “Regolamento 1606”);
- il documento denominato “*Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria*”, originariamente pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel settembre 1997 e aggiornato da ultimo a settembre 2012, con particolare riferimento al “*Principio 20 – Operazioni con parti collegate*” (cfr., in particolare, la versione consolidata del *Basel Framework* adottato dal Comitato di Basilea, BCB - *Core Principles for effective banking supervision, Principle 20 – Transactions with related parties*, https://www.bis.org/basel_framework/);
- comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e n. DEM/10094530 del 15 novembre 2010;
- il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate predisposto dal Comitato per la *corporate governance*, promosso da Borsa Italiana S.p.A. (in seguito il “Codice di Corporate Governance”).

Kruso Kapital S.p.A.

Con riferimento ai casi di cui al sotto-paragrafo “Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate”, la principale normativa esterna di riferimento a cui il presente Regolamento fa riferimento è:

- il Regolamento Emittenti EGM;
- le Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana.

1.2. PRINCIPALE NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO

La principale normativa interna di riferimento a cui il presente Regolamento fa riferimento è:

- Codice Etico;
- Regolamento Generale di Istituto;

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001;
- Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
- Regolamento del Comitato per il Controllo Interno e Gestione Rischi;
- Regolamento per il coordinamento delle funzioni di controllo;
- Regolamento interno per la gestione e la comunicazione all'esterno di informazioni riservate e privilegiate;
- Procedure specifiche relative ad ogni prodotto offerto, ad ogni servizio o attività svolta dalla Banca che richiede il coinvolgimento di soggetti terzi (es. gestione di acquisti di beni e servizi, gestione e sviluppo piano di *marketing*) e per specifici ambiti normativi (es. *policy* antiriciclaggio) che disciplinano le modalità operative per la gestione dei differenti prodotti offerti alla clientela o rapporti con soggetti terzi, inclusi gli aspetti regolamentari.

Kruso Kapital

Con riferimento ai casi di cui al sotto-paragrafo "Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital con parti correlate", la principale normativa interna di riferimento a cui il presente Regolamento fa riferimento è, in aggiunta a quanto indicato dal precedente paragrafo 1.2:

- il Codice Etico adottato da Kruso Kapital;
- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 adottato da Kruso Kapital;
- la Norma Operativa per la Gestione e Comunicazione delle informazioni privilegiate e Sondaggi di Mercato adottata da Kruso Kapital.

2. APPLICABILITÀ

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca ed è applicabile alle Società Controllate, anche se non appartenenti al Gruppo, che lo recepiscono tramite approvazione del proprio organo di supervisione strategica, laddove presente.

La predisposizione e l'aggiornamento del presente documento sono di responsabilità della Direzione Compliance e Antiriciclaggio della Banca, in veste di *Business Process Owner* dei processi rappresentati.

Kruso Kapital

Con riferimento ai casi di cui al sotto-paragrafo "Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital con parti correlate", il presente Regolamento è approvato dal consiglio di amministrazione di Kruso Kapital e applicabile alle Società Controllate KK che lo recepiscono tramite approvazione del proprio organo di supervisione strategica.

3. APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella riunione del 28 aprile 2015, con il preventivo parere favorevole del Collegio Sindacale e subordinatamente al rilascio del parere favorevole del comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti Non Correlati (come di seguito definiti) (alla data di approvazione del Regolamento, il “Comitato Controllo Interno” e, a partire dal primo giorno della negoziazione, il “Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi” o il “Comitato”), mediante delibera condizionata all’ammissione a quotazione delle azioni della Società sul mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e si intende efficace a partire dal primo giorno di negoziazione delle suddette azioni.

Il Consiglio di Amministrazione procede, con cadenza almeno triennale e previo analitico e motivato parere favorevole sia del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi sia del Collegio Sindacale, a una revisione da apportare al Regolamento, tenendo conto, tra l’altro, delle eventuali modifiche intervenute negli assetti proprietari o a livello normativo, nonché dell’efficacia dimostrata dal Regolamento nella sua applicazione. Le strutture interne della Banca interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, hanno svolto un’approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte con il Regolamento ai vari profili della disciplina di cui alla Circolare Banca d’Italia e al Regolamento Consob.

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

Il presente Regolamento, costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito internet della Banca, fermo l’obbligo di pubblicità, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.

L’obbligo di pubblicità è assolto, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell’art. 2391-*bis* del codice civile.

Kruso Kapital

Il Regolamento è stato approvato dal consiglio di amministrazione di Kruso Kapital ai fini di cui al sotto-paragrafo “Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate” nella riunione del 5 dicembre 2023, con il preventivo parere favorevole dell’Amministratore Indipendente Kruso Kapital (come di seguito definito) ed è applicabile a partire dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Kruso Kapital su EGM.

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

Il presente Regolamento, costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito internet di Kruso Kapital, fermo l’obbligo di pubblicità, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.

L’obbligo di pubblicità è assolto, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.

4. DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Regolamento si intendono adottate, ove non diversamente specificato, le seguenti definizioni.

Amministratore Indipendente (Banca d'Italia): secondo la Disciplina Banca d'Italia l'amministratore indipendente è l'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto vigente della Banca, nonché il requisito di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF, e che non è controparte o soggetto collegato, ovvero non ha interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 del codice civile. La definizione di indipendenza richiesta è la medesima che l'istituto adotta ai fini delle disposizioni sul governo societario. Ove specificamente indicato nel presente Regolamento, per Amministratore Indipendente (Banca d'Italia) s'intenderà l'amministratore indipendente delle Società Controllate in possesso dei predetti requisiti di indipendenza.

Amministratore Indipendente (CONSOB): secondo il Regolamento CONSOB l'amministratore indipendente è l'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Corporate Governance. Nel caso in cui la Banca dovesse cessare di aderire al Codice di Corporate Governance, ovvero la CONSOB dovesse dichiarare che i requisiti di indipendenza ivi previsti non sono almeno equivalenti a quelli individuati ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, si considereranno amministratori indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Amministratori Indipendenti Kruso Kapital: indica gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta da Kruso Kapital.

Amministratori Non Correlati (CONSOB): secondo il Regolamento CONSOB gli amministratori non correlati sono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.

Amministratori Non Correlati (Borsa Italiana): secondo le Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana gli amministratori non correlati sono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.

Attività di rischio (Banca d'Italia): secondo la Disciplina Banca d'Italia le attività di rischio sono le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni di cui alla Parte Quattro del CRR e Parte Terza, Capitolo 11, Sezione II, paragrafo 2 della Circolare Banca d'Italia.

Banca/Capogruppo: Banca Sistema S.p.A., Capogruppo del Gruppo Bancario.

Borsa Italiana: Borsa Italiana S.p.A.,

Collegio Sindacale: il Collegio Sindacale della Banca . Ove specificamente indicato nel presente Regolamento, per Collegio Sindacale s'intenderà il collegio sindacale delle Società Controllate.

Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard: si considerano condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe

regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione della Banca. Ove specificamente indicato nel presente Regolamento, per Consiglio di Amministrazione s'intenderà il consiglio di amministrazione delle Società Controllate.

CONSOB: la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Controllo (Banca d'Italia): secondo la Disciplina Banca d'Italia il controllo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 385/1993, è quello previsto dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica (il "Controllo Congiunto"). In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti (il "Controllo Indiretto"). Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Controllo (CONSOB): l'Appendice al Regolamento Consob prevede che il termine controllo è definito nell'IFRS 10, adottato con Regolamento 1126, secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento 1606. In particolare, l'IFRS 10 prevede che un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità. Pertanto, un investitore controlla un'entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente:

- a) il potere sull'entità oggetto di investimento (cfr. paragrafi 10–14 dell'IFRS 10);
- b) l'esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'entità oggetto di investimento (cfr. paragrafi 15 e 16 dell'IFRS 10); e
- c) la capacità di esercitare il proprio potere sull'entità oggetto di investimento per incidere sull'ammontare dei suoi rendimenti (cfr. paragrafi 17 e 18 dell'IFRS 10).

Controllo (Borsa Italiana): le Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana fanno rinvio con riferimento alle definizioni di "parti correlate" e "operazioni con parti correlate" all'Appendice contenuta nel Regolamento Consob, ivi inclusa la definizione di Controllo (CONSOB).

Controllo Congiunto (Banca d'Italia): cfr. la definizione di Controllo (Banca d'Italia).

Controllo Congiunto (CONSOB): l'Appendice al Regolamento Consob prevede che il termine controllo congiunto è definito nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*), adottato con Regolamento 1126, secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento 1606. In particolare l'IFRS 11 definisce il controllo congiunto come la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. Lo IAS 28 definisce il controllo congiunto come la condivisione, stabilita tramite accordo, del controllo di un'attività economica, che esiste unicamente quando per le decisioni relative a tale attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Controllo Congiunto (Borsa Italiana): le Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana fanno rinvio con riferimento alle definizioni di "parti correlate" e "operazioni con parti correlate" all'Appendice contenuta nel Regolamento Consob, ivi inclusa la definizione di Controllo Congiunto (CONSOB).

Controllo Indiretto (Banca d'Italia): cfr. la definizione di Controllo (Banca d'Italia).

CRR: il Regolamento (EU) n. 575/2013.

Delibere Quadro: le delibere di cui al paragrafo 7.10 del presente Regolamento.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche (CONSOB): secondo l'Appendice del Regolamento CONSOB i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione, del controllo delle attività della società, come gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche (Borsa Italiana): le Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana fanno rinvio con riferimento alle definizioni di "parti correlate" e "operazioni con parti correlate" all'Appendice contenuta nel Regolamento Consob, ivi inclusa la definizione di Dirigenti con Responsabilità Strategiche (CONSOB).

Elenco Kruso Kapital: ha il significato di cui al paragrafo 6 del presente Regolamento.

Esperto Indipendente: persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla natura dell'incarico conferito. L'indipendenza è verificata dal Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi o – nei casi di cui al paragrafo "Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate" – dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate prima del conferimento dell'incarico avendo riguardo, in particolare, alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra l'esperto e (a) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società; (b) la Banca o – nei casi di cui al paragrafo "Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate" – Kruso Kapital, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società, ed è attestata da una dichiarazione che l'esperto rilascia in occasione dell'affidamento dell'incarico.

Esponenti Aziendali (Banca d'Italia): secondo la Disciplina Banca d'Italia gli esponenti aziendali sono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Esponenti Bancari: i destinatari del divieto posto dall'art. 136 D.Lgs. 385/93 (chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo). Nella Banca sono i membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci effettivi e supplenti. Ove specificamente indicato nel presente Regolamento, per Esponenti Bancari s'intenderanno i membri del consiglio di amministrazione e i sindaci effettivi e supplenti delle Società Controllate.

Fondi propri: l'aggregato definito dalla Parte Due del CRR.

Gruppo / Gruppo Bancario: la Banca e le società da essa controllate appartenenti al gruppo bancario ad essa facente capo.

Indici di rilevanza: gli indici di rilevanza del controvalore, dell'attivo e delle passività (come definite dal presente Regolamento) per la qualificazione dimensionale delle Operazioni con componenti del Perimetro Unico, in conformità con quanto previsto dal Regolamento CONSOB o, con riferimento ai casi di cui al paragrafo "Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate", dalle Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana.

Influenza Notevole (Banca d'Italia): secondo la Disciplina Banca d'Italia l'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- a) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- b) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- c) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le Operazioni di Maggiore Rilevanza, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Influenza Notevole (CONSOB): l'Appendice al Regolamento CONSOB prevede che il termine influenza notevole è definito nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*), adottato con Regolamento 1126, secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento 1606. In particolare, lo IAS 28 prevede che l'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.

Se un'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto, ciò non preclude necessariamente a un'altra entità di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole da parte di un'entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- c) la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata;
- d) l'interscambio di personale dirigente;
- e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di *warrant* azionari, opzioni *call* su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti similari che hanno la possibilità, se esercitati o convertiti, di dare all'entità diritti di voto aggiuntivi o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità (ossia i diritti di voto potenziali), considerate l'esistenza e l'efficacia di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altre entità.

Influenza Notevole (Borsa Italiana): le Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana fanno rinvio con riferimento alle definizioni di "parti correlate" e "operazioni con parti correlate" all'Appendice contenuta nel Regolamento Consob, ivi inclusa la definizione di Influenza Notevole (CONSOB).

Influenza Notevole Indiretta (Banca d'Italia): l'Influenza Notevole esercitata per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o interposte persone.

Interesse significativo: un interesse può essere definito "significativo" quando un soggetto che controlla o esercita un'Influenza Notevole sulla Banca o, con riferimento ai casi di cui al paragrafo

“Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate”, su Kruso Kapital detiene nella Società Controllata o Collegata, controparte dell’operazione, una partecipazione che, sommata a quella detenuta nella Banca o, con riferimento ai casi di cui al paragrafo “Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate”, in Kruso Kapital, comporti l’esercizio di Influenza Notevole o comunque la titolarità, diretta ovvero indiretta, di una quota significativa, non inferiore al 20% dei diritti di voto o al 10% se società quotata.

Non costituisce “Interesse significativo” la mera condivisione tra la Banca o, con riferimento ai casi di cui al paragrafo “Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate”, Kruso Kapital, le Società Controllate e le Società Collegate, di uno o più amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche, purché non beneficino di piani di incentivazione basati su remunerazioni variabili dipendenti, direttamente e in misura significativa, dai risultati conseguiti da tale Società Controllata o Società Collegata.

Istruzioni di Vigilanza: la Circolare della Banca d’Italia del 21 aprile 1999, n. 299.

Joint venture (CONSOB): l’Appendice al Regolamento CONSOB prevede che il termine influenza notevole è definito nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*), adottato con Regolamento 1126, secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento 1606. In particolare, lo IAS 28 prevede che una *joint venture* è un accordo a controllo congiunto su un’entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell’entità stessa

Joint venture (Borsa Italiana): le Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana fanno rinvio con riferimento alle definizioni di “parti correlate” e “operazioni con parti correlate” all’Appendice contenuta nel Regolamento Consob, ivi inclusa la definizione di Joint venture (CONSOB).

Obbligazioni degli Esponenti Bancari: le obbligazioni dirette e indirette con esponenti bancari ai sensi dell’art. 136 D. Lgs. 385/1993.

Operazioni con componenti del Perimetro Unico: le operazioni di cui al paragrafo 7.1 del presente Regolamento.

Operazioni di Importo Esiguo: le operazioni con tetto non eccedente gli importi di cui al paragrafo 7.6 del presente Regolamento.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le operazioni di cui al paragrafo 7 del presente Regolamento.

Operazioni di Minore Rilevanza: le operazioni di cui al paragrafo 7.4 del presente Regolamento.

Operazioni Ordinarie: le operazioni con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientranti nell’ordinaria operatività della Banca o, con riferimento ai casi di cui al paragrafo “Abstract -

Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate”, di Kruso Kapital, e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

Operazioni Urgenti: le operazioni di cui al paragrafo 7.7 del presente Regolamento.

Partecipante (Banca d'Italia): ai sensi della Disciplina Banca d'Italia il Partecipante è il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e ss. del TUB.

Parti Correlate Banca d'Italia: l'insieme delle parti correlate ai sensi della Disciplina Banca d'Italia di cui al paragrafo 6 del presente Regolamento.

Parti Correlate Borsa Italiana: l'insieme delle parti correlate ai sensi delle Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana di cui al paragrafo 6 del presente Regolamento.

Parti Correlate CONSOB: l'insieme delle parti correlate ai sensi del Regolamento CONSOB di cui al paragrafo 6 del presente Regolamento.

Parte Correlata non Finanziaria Banca d'Italia: ai sensi della Disciplina Banca d'Italia la Parte Correlata non Finanziaria sono i soggetti individuati al paragrafo 6 della presente Procedura.

Perimetro Unico: l'insieme costituito dall'aggregazione delle Parti Correlate CONSOB e dei Soggetti Collegati come definito nel paragrafo 6 del presente Regolamento, relativi all'intero Gruppo Bancario e a tutte le Società Controllate.

Personale più Rilevante (Banca d'Italia): le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca o delle Società Controllate ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, contenute nella Circolare di Banca d'Italia 17 dicembre 2013 n. 285.

Politiche di Remunerazione: le politiche approvate dall'Assemblea Ordinaria della Banca in ottemperanza delle disposizioni di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Cap. 2 “*Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione*” della Circolare Banca d'Italia.

Presidio Equivalente: ha il significato di cui al paragrafo 9.1.

Società Collegata (CONSOB): l'Appendice al Regolamento CONSOB prevede che il termine influenza notevole è definito nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*), adottato con Regolamento 1126, secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento 1606. In particolare, lo IAS 28 prevede che una collegata è una entità su cui l'investitore esercita un'influenza notevole.

Società Collegata (Borsa Italiana): le Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana fanno rinvio con riferimento alle definizioni di “parti correlate” e “operazioni con parti correlate” all’Appendice contenuta nel Regolamento Consob, ivi inclusa la definizione di Società Collegata (CONSOB).

Società Controllata (CONSOB): l’Appendice al Regolamento Consob prevede che il termine controllo è definito nell’IFRS 10, adottato con Regolamento 1126, secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento 1606. In particolare, l’IFRS 10 prevede una società controllata è un’entità controllata da un’altra entità.

Società Controllata (Borsa Italiana): le Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana fanno rinvio con riferimento alle definizioni di “parti correlate” e “operazioni con parti correlate” all’Appendice contenuta nel Regolamento Consob, ivi inclusa la definizione di Società Controllata (CONSOB).

Socio non Correlato (CONSOB): secondo il Regolamento CONSOB il socio non correlato è il soggetto al quale spetta il diritto di voto diverso dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società.

Socio non Correlato (Borsa Italiana): secondo le Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana il socio non correlato è il soggetto al quale spetta il diritto di voto diverso dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società.

Soggetti Collegati: l’insieme delle Parti Correlate Banca d’Italia, Parti Correlate Non Finanziarie Banca d’Italia e dei Soggetti Connessi.

Soggetto Connesso: ai sensi della Disciplina Banca d’Italia sono i soggetti di cui al paragrafo 6 del presente Regolamento.

Soggetti in Conflitto di Interesse: l’insieme costituito dai componenti del Perimetro Unico e dagli Esponenti Bancari.

Stretti Familiari (Banca d’Italia): secondo la Disciplina Banca d’Italia gli stretti familiari sono i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more- uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest’ultimo.

Stretti Familiari (Consob): secondo l’Appendice al Regolamento Consob gli stretti familiari di una persona sono quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.

Stretti Familiari (Borsa Italiana): le Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana fanno rinvio con riferimento alle definizioni di “parti correlate” e “operazioni con parti correlate” all’Appendice contenuta nel Regolamento Consob, ivi inclusa la definizione di Stretti Familiari (CONSOB).

5. IL PROCESSO DI GESTIONE DELL'OPERATIVITÀ CON COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO

Le principali fasi del processo di gestione dell'operatività con componenti del Perimetro Unico possono essere così sintetizzate:

- I. individuazione del Perimetro Unico sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa (attività *una tantum*, da aggiornare all'occorrenza) e censimento a sistema;
- II. preventivamente all'esecuzione di una operazione, verifica della presenza della controparte nel Perimetro Unico;
- III. coinvolgimento del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi o di uno specifico Presidio Equivalente e contributo delle principali funzioni interessate, come meglio descritto nella presente Procedura;
- IV. rilevazione delle dimensioni dell'operazione in applicazione delle soglie quantitative, dei profili di natura qualitativa, dell'incidenza sugli interessi dei terzi, della tipologia di controparte, della tempistica dell'operazione previste dalla presente Procedura e conseguente sua qualificazione come "Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza" (cfr. paragrafi 7.3 e 7.4) nonché come operazione soggetta a esenzioni ed esclusioni (cfr. paragrafo 7.5);
- V. nella fase istruttoria e trattativa, coinvolgimento tempestivamente del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi o di uno specifico Presidio Equivalente per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria, nonché predisposizione del parere in merito all'operazione; per le Operazioni di Minore Rilevanza, il Comitato deve ricevere con congruo anticipo informazioni complete e adeguate per esprimere il proprio parere non vincolante;
- VI. per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, acquisizione del parere obbligatorio e vincolante espresso dal Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi o di uno specifico Presidio Equivalente. In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato o di uno specifico Presidio Equivalente, è richiesto altresì un parere del Collegio Sindacale a cui va resa congrua informativa – nei tempi e nei contenuti – sull'operazione;
- VII. per le Operazioni di Minore Rilevanza, acquisizione del parere obbligatorio, consultivo e non vincolante, espresso dal Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi o di uno specifico Presidio Equivalente;
- VIII. in entrambi i casi il parere andrà formalizzato e supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate ed è allegato al verbale delle rispettive riunioni del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi o di uno specifico Presidio Equivalente;
- IX. trasmissione della pratica all'organo competente a deliberare sulla base della tipologia di operazione e/o controparte;
- X. ove previsto, informativa al pubblico dell'operazione e agli organi sociali;
- XI. segnalazioni di vigilanza e monitoraggio delle attività di rischio.

Kruso Kapital

Con riferimento ai casi di cui al sotto-paragrafo "Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate", i suddetti riferimenti di cui al presente paragrafo 5 al Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi andranno intesi come riferiti al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Kruso Kapital. Per Comitato per le "Operazioni con Parti Correlate" si intende il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti Kruso Kapital di volta in volta in carica. Resta inteso che, laddove, per qualsivoglia ragione, (i) almeno uno dei membri del Comitato non possa essere considerato Amministratore Non Correlato (Borsa Italiana) oppure (ii) ci sia un solo Amministratore Indipendente Kruso Kapital in carica, si ricorrerà ai Presidi Equivalenti.

Inoltre, in deroga a quanto diversamente previsto dal presente paragrafo 5, ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 delle Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana e la riserva di competenza a

deliberare in capo al consiglio di amministrazione di Kruso Kapital, alle Operazioni di Maggiore Rilevanza compiute da Kruso Kapital (anche per il tramite di una Società Controllata KK) si applicherà la procedura individuata per le Operazioni di Minore Rilevanza ai sensi del presente Regolamento.

6. IDENTIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PERIMETRO UNICO

La corretta gestione delle Operazioni con Parti Correlate CONSOB e Soggetti Collegati, in termini di procedure deliberative comuni ed applicazione di disposizioni specifiche ai fini CONSOB e Banca d'Italia, si fonda sulla completa e tempestiva individuazione delle "Parti Correlate CONSOB" e dei "Soggetti Collegati".

In considerazione delle numerose e significative affinità presenti nel Regolamento CONSOB e nella Disciplina Banca d'Italia, la Banca, nella sua qualità di emittente quotato a capo del Gruppo Bancario, ha determinato un Perimetro Unico, costituito, nello specifico, dall'aggregazione delle Parti Correlate CONSOB e dei Soggetti Collegati del Gruppo Bancario, che trovano riscontro nelle definizioni di parti correlate e soggetti collegati presenti, rispettivamente, nel Regolamento CONSOB e nella Disciplina Banca d'Italia.

Ciascuna operazione realizzata dalla Banca o dalle Società Controllate, con un soggetto del Perimetro Unico rileva sia ai fini del Regolamento CONSOB, sia della Disciplina Banca d'Italia, fatti salvi i casi di esclusione espressamente indicati nella Procedura e l'osservanza degli adempimenti specifici e distinti richiesti dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, rispettivamente per le Operazioni con Parti Correlate CONSOB e per le Operazioni con Soggetti Collegati.

Per quanto riguarda gli adempimenti specifici stabiliti da CONSOB in tema di obblighi di trasparenza e da Banca d'Italia in tema di segnalazioni di vigilanza e di monitoraggio delle attività di rischio si rinvia alle successive disposizioni specifiche dedicate alle Parti Correlate CONSOB e ai Soggetti Collegati Banca d'Italia.

Parti Correlate (CONSOB):

Per Parti Correlate (CONSOB) si intendono i soggetti definiti come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 così come richiamati nel Regolamento CONSOB.

In applicazione della suddetta definizione, si riporta un elenco esemplificativo delle Parti Correlate (CONSOB).

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante); e
- (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Soggetti Collegati: l'insieme delle Parti Correlate Banca d'Italia, Parti Correlate Non Finanziarie Banca d'Italia e Soggetti Connessi delle Parti Correlate Banca d'Italia, come di seguito indicate

(i) Parti Correlate (Banca d'Italia)

- a) gli Esponenti Aziendali della Banca, di altre banche o di intermediari vigilati appartenenti al Gruppo;
- b) i Partecipanti della Banca, di altre banche o di intermediari vigilati appartenenti al Gruppo;
- c) i soggetti, diversi dai partecipanti in grado di nominare da soli uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica della Banca o di altre banche o di intermediari vigilati appartenenti al Gruppo, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- d) le società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui la Banca o una società del Gruppo Bancario sia in grado di esercitare il controllo o l'influenza notevole.

(ii) Parti Correlate Non Finanziarie Banca d'Italia

le Parti Correlate Banca d'Italia che esercitano in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività di impresa non finanziaria (che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività; ovvero le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un'unica società non finanziaria). Si è in presenza di una Parte Correlata Non Finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui alle lett. c) e d) della definizione Parti Correlate Banca d'Italia che sia società di partecipazioni qualificabili come imprese non finanziarie ai sensi della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari di cui alla Parte Terza, Capitolo 1 della Circolare Banca d'Italia.

(iii) Soggetti Connessi delle Parti Correlate Banca d'Italia

- a) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata Banca d'Italia;
- b) i soggetti che controllano una Parte Correlata Banca d'Italia tra quelle indicate alle lettere (b) e (c) della definizione di Parti Correlate Banca d'Italia ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata Banca d'Italia;
- c) gli Stretti Familiari di una Parte Correlata Banca d'Italia e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Alla luce della Disciplina Banca d'Italia, la Banca e più in generale il Gruppo considera facente parte del perimetro dei Soggetti Connessi delle Parti Correlate, oltre agli Esponenti Aziendali (quali soggetti potenzialmente in grado di esercitare un significativo condizionamento sulle transazioni più rilevanti della banca) anche il Personale più Rilevante. In riferimento a tali soggetti, la Banca e/o il

Gruppo Bancario dovrà/dovranno opportunamente presidiare le operazioni in cui tali soggetti possono avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca.

È responsabilità della Direzione Compliance e Antiriciclaggio della Banca, con il supporto della corrispondente Funzione nelle Società Controllate, per quanto di competenza in merito ai Soggetti in Conflitto di Interesse delle Società Controllate, con l'ausilio della Funzione Affari Societari della Capogruppo e delle Società Controllate (per quanto di competenza), predisporre e tenere aggiornato un documento interno contenente i dati di tutti i soggetti rientranti nella definizione di Perimetro Unico, con indicazione della specifica rilevanza normativa, avvalendosi delle informazioni raccolte, anche per il tramite di un apposito questionario nonché di quelle fornite in fase di apertura dei rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti (di seguito l'“Elenco”) o di variazioni comunicate direttamente dai soggetti appartenenti al Perimetro Unico. Al riguardo, la Banca rende edotta la clientela dei propri doveri e avvisa la stessa circa i profili di responsabilità (es. ex art. 137 del TUB).

Qualora una struttura operativa della Banca o di altre Società Controllate, nello svolgimento della propria attività corrente, raccolga informazioni che inducono a ritenere necessaria l'inclusione di un soggetto nell'Elenco, deve tempestivamente darne comunicazione alla Direzione Compliance e Antiriciclaggio e alla Funzione Affari Societari o alle corrispondenti Funzioni delle Società Controllate, le quali provvederanno, per quanto di rispettiva competenza, a richiedere al soggetto interessato conferma delle informazioni raccolte.

L'aggiornamento periodico a Sistema delle informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei soggetti rientranti nella definizione di Perimetro Unico è eseguito tramite apposite procedure informatiche a cura della Funzione Operations Banking, sulla base dell'elenco fornito dalla Direzione Compliance e Antiriciclaggio /Funzione Affari Societari.

Ai soggetti considerati come facenti parte del Perimetro Unico è richiesto di cooperare al fine di consentire alla Banca e al Gruppo Bancario un censimento corretto e completo dei soggetti rilevanti al fine del presente Regolamento, con particolare attenzione all'individuazione dei Soggetti Connessi. È, inoltre, loro dovere comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possono comportare modifiche del perimetro di riferimento. In particolare, gli Esponenti Aziendali inclusi nell'Elenco sono avvertiti che, in caso di modifica delle informazioni fornite in sede di loro censimento, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Direzione Compliance e Antiriciclaggio, consentendo alla Banca di adempiere agli obblighi previsti dalla presente Procedura.

Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, il Perimetro Unico è determinato dalla Capogruppo per l'intero Gruppo Bancario; le singole Società Controllate devono pertanto fare riferimento all'Elenco predisposto dalla stessa Capogruppo e collaborare con la Capogruppo nell'aggiornamento del perimetro stesso.

L'Elenco è oggetto di adeguata diffusione all'interno della Banca e delle altre Società Controllate anche tramite la pubblicazione sulla *intranet* aziendale a cura della Direzione Compliance e Antiriciclaggio. L'Elenco è disponibile nel server “Intranet aziendale”.

Kruso Kapital

Con riferimento ai casi di cui al sotto-paragrafo “Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate”, i riferimenti contenuti nel presente paragrafo 6 alle Parti Correlate CONSOB, alla CONSOB e alla Banca andranno intesi come riferiti, rispettivamente, alle Parti Correlate Borsa Italiana, a Borsa Italiana e a Kruso Kapital. Per “Parti Correlate Borsa Italiana” si intendono i soggetti definiti come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la

procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 così come richiamati nelle Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana.

In applicazione della suddetta definizione, vale il medesimo elenco esemplificativo sopra riportato per le Parti Correlate (CONSOB).

Con riferimenti ai suddetti casi Kruso Kapital, è responsabilità della Funzione Compliance e Antiriciclaggio di Kruso Kapital, con il supporto della corrispondente Direzione nelle Società Controllate dalla stessa, per quanto di competenza in merito alle Parti Correlate Borsa Italiana di Kruso Kapital e delle Società Controllate da Kruso Kapital, con l'ausilio della Funzione Affari Societari di Kruso Kapital e delle Società Controllate (per quanto di competenza), predisporre e tenere aggiornato un documento interno contenente i dati di tutti i soggetti rientranti nella definizione di Parti Correlate Borsa Italiana con indicazione delle specifica rilevanza normativa, avvalendosi delle informazioni raccolte, anche per il tramite di un apposito questionario nonché di quelle fornite in fase di apertura dei rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo delle polizze o della revisione dei contratti (di seguito l'“**Elenco Kruso Kapital**”) o di variazioni comunicate direttamente dai soggetti indicati nell'Elenco Kruso Kapital. Al fine di predisporre e aggiornare l'Elenco Kruso Kapital, Kruso Kapital potrà avvalersi di un estratto dell'Elenco, ferma restando la responsabilità delle predette funzioni per l'individuazione delle Parti Correlate Borsa Italiana.

L'Elenco Kruso Kapital è oggetto di adeguata diffusione all'interno di Kruso Kapital e delle Società Controllate da Kruso Kapital a cura della Funzione Compliance e Antiriciclaggio.

7. OPERAZIONI CON COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO

7.1. CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO

Nel realizzare direttamente o per il tramite di Società Controllate Operazioni con componenti del Perimetro Unico, la Banca e le Società Controllate si attengono al presente Regolamento, al fine di assicurare che tali operazioni siano poste in essere nel rispetto dei principi di imparzialità e correttezza, sia dal punto di vista sostanziale che procedurale.

Si definiscono “Operazioni con componenti del Perimetro Unico” le transazioni che la Banca e le Società Controllate realizzano con tali soggetti comportanti assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo. La Banca e le Società Controllate, tramite gli organi coinvolti nell'esame e approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull'osservanza del presente Regolamento, ciascuno per quanto di propria competenza, pone attenzione alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla forma giuridica dello stesso per l'individuazione delle operazioni di cui trattasi. Si considerano comunque incluse:

- a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionali, ove realizzate con componenti del Perimetro Unico (sono escluse le scissioni in senso stretto proporzionali trattandosi di operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni), nonché le operazioni di aumento di capitale (sono considerati rilevanti solo le operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di un componente del Perimetro Unico, mentre sono escluse quelle in opzione in quanto rivolte, a parità di condizioni, sia agli eventuali componenti del Perimetro Unico, titolari di strumenti finanziari, sia a tutti gli altri titolari di tali strumenti).
- b) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche e non riconducibile ai “casi di esclusione”, come di seguito individuati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che sono considerate Operazioni con componenti del Perimetro Unico:

- gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili;
- le operazioni bancarie, sia di raccolta, che di impiego;
- la prestazione di opere e la fornitura di servizi;
- la prestazione di servizi di investimento, sia principali, che accessori;
- la distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi;
- la concessione o l'ottenimento di finanziamenti e garanzie;
- gli accordi contrattuali di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati ai precedenti punti;
- ogni altro atto avente ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale;
- le nuove concessioni, le variazioni e i riesami periodici di facilitazioni creditizie (finanziamenti e linee di credito) e altre operazioni comportanti l'assunzione di rischio di credito (quali il rilascio di garanzie, gli impegni a erogare fondi e il deposito di titoli di terzi).

Kruso Kapital

Con riferimento ai casi di cui al sotto-paragrafo “Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate”, i riferimenti contenuti nel presente paragrafo 7.1 al “Perimetro Unico” e ai “componenti del Perimetro Unico” nonché alla Banca, alle Società Controllate e ai Dirigenti con

Responsabilità Strategiche andranno intesi come riferiti, rispettivamente, alle Parti Correlate Borsa Italiana, nonché a Kruso Kapital, alle Società Controllate Kruso Kapital e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche (Borsa Italiana).

7.2. RILEVANZA DELLE OPERAZIONI

Le Operazioni con componenti del Perimetro Unico si distinguono, sulla base della rilevanza, in:

- Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- Operazioni di Minore Rilevanza;
- operazioni riconducibili a casi di esclusione o esenzione.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza, le Operazioni di Minore Rilevanza e, ove siano anche riconducibili nel novero delle operazioni con Soggetti Collegati, le operazioni ai sensi dell'art. 136 del TUB, sono assoggettate alla procedura autorizzativa di cui al presente Regolamento.

Le operazioni riconducibili ai casi di esclusione, di cui al seguente paragrafo 7.5, sono disciplinate dalle ordinarie procedure deliberative.

Kruso Kapital

Con riferimento ai casi di cui al sotto-paragrafo "Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate", i riferimenti contenuti nel presente paragrafo 7.2 al "Perimetro Unico" andranno intesi come riferiti alle Parti Correlate Borsa Italiana.

7.3. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA: INDICI DI RILEVANZA

Un'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza quando uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5% del Patrimonio di Vigilanza del Gruppo (restando inteso che con riferimento al calcolo degli indici di rilevanza dell'attivo e del passivo, si farà riferimento a quanto sotto indicato).

Gli indici oggetto di valutazione da parte della Banca sono di seguito descritti.

1. Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e i Fondi propri consolidati del Gruppo Bancario tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato /da pagare alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo (nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale).

2. Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo del Gruppo. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dal Gruppo; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

3. Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo del Gruppo. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dal Gruppo; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

La soglia di rilevanza è ridotta al 2,5% per le operazioni realizzate con l'eventuale controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Banca.

Sono altresì Operazioni di Maggiore Rilevanza le operazioni non qualificabili singolarmente come tali, ma aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con lo stesso componente del Perimetro Unico o con Parti Correlate CONSOB e/o Soggetti Collegati Banca d'Italia e che superino, ove cumulativamente considerate, (il "Cumulo") le suddette soglie di rilevanza. Al fine di tale calcolo rilevano anche le operazioni compiute dalle Società Controllate dalla Banca.

La Direzione Compliance e Antiriciclaggio mantiene traccia di tutte le operazioni considerate di Minore Rilevanza allo scopo di monitorare se tali operazioni aggregate ad altre, possano determinare il superamento delle soglie di rilevanza. In caso di operazioni che determinano il superamento della soglia la Direzione Compliance e Antiriciclaggio si attiva per assicurare il rispetto degli obblighi informativi per le Operazioni di Maggiore Rilevanza nei termini previsti nel paragrafo 8.1 del Regolamento.

Rimane ferma la possibilità di individuare, di volta in volta, operazioni cui applicare la disciplina prevista per le Operazioni di Maggiore Rilevanza anche se inferiori alle predette soglie di rilevanza.

Kruso Kapital

Nei casi di cui al sotto-paragrafo "Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate", un'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza quando uno dei suddetti indici di rilevanza di cui al presente paragrafo 7.3, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%. Tuttavia, tenuto conto che tutte le Parti Correlate Borsa Italiana di Kruso Kapital saranno incluse nel Perimetro Unico della Banca, la suddetta soglia di rilevanza è ridotta al 2,5%.

Per la valutazione del superamento degli indici di rilevanza si fa riferimento ai dati del gruppo facente capo a Kruso Kapital (composto da Kruso Kapital e dalle Società Controllate da Kruso Kapital) (il “**Gruppo Kruso Kapital**”).

Nei suddetti casi, gli indici di rilevanza saranno i medesimi sopra riportati, fermo restando che (i) i riferimenti alla Banca, al Gruppo e alle Parti Correlate CONSOB di cui al presente paragrafo 7.3 andranno intesi come riferiti, rispettivamente, a Kruso Kapital, al Gruppo Kruso Kapital e alle Parti Correlate Borsa Italiana e (ii) per “indice di rilevanza del controvalore” si intende il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) da Kruso Kapital o, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

La Funzione Compliance e Antiriciclaggio di Kruso Kapital mantiene traccia di tutte le operazioni considerate di Minore Rilevanza allo scopo di monitorare se tali operazioni aggregate ad altre, possano determinare il superamento delle soglie di rilevanza. In caso di operazioni che determinano il superamento della soglia la Funzione Compliance e Antiriciclaggio si attiva per assicurare il rispetto degli obblighi informativi per le Operazioni di Maggiore Rilevanza nei termini previsti nel paragrafo 8.1 del Regolamento.

Rimane ferma la possibilità di individuare, di volta in volta, operazioni cui applicare la disciplina prevista per le Operazioni di Maggiore Rilevanza anche se inferiori alle predette soglie di rilevanza.

7.4. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

La Banca considera Operazioni di Minore Rilevanza le operazioni concluse con componenti del Perimetro Unico diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Le Operazioni di Minore Rilevanza concluse nel corso di un unico esercizio anche se concluse da Società Controllate se cumulativamente considerate (sommate) superino la soglia stabilita per le operazioni di Maggiore Rilevanza, saranno oggetto di un documento informativo messo a disposizione del pubblico o sul sito internet della Banca entro quindici giorni dall’approvazione dell’operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza, contenente informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo, redatto ai sensi dell’art. 5 e dell’Allegato 4 del Regolamento CONSOB o – nei casi di cui al sotto-paragrafo “Abstract – Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate” ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato 3 delle Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana.

Sono cumulabili le operazioni concluse nel corso dell’esercizio:

- con una stessa Parte Correlata; e
- con soggetti correlati sia a tale Parte Correlata sia alla Banca; e
- ove tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

Kruso Kapital

Con riferimenti ai casi di cui al sotto-paragrafo “Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate”, i riferimenti alla Banca inclusi nel presente paragrafo 7.4 andranno intesi come riferiti a Kruso Kapital.

7.5. CASI DI ESCLUSIONE E ESENZIONE

Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento, fermo restando gli obblighi informativi previsti dall'art. 5, comma 8 del Regolamento CONSOB, ove rilevante:

- a) le deliberazioni assembleari di ciascuna società relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione– (cfr. art. 2389, comma 1 del codice civile);
- b) le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea di ciascuna società (cfr. art. 2389, comma 3 del codice civile);
- c) le deliberazioni assembleari di ciascuna società relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale (cfr. art. 2402 del codice civile);
- d) i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, posto che gli stessi siano conformi alla disciplina in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione prevista per le banche di cui alla Circolare Banca d'Italia e dei particolari requisiti previsti dalla CONSOB;
- e) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114- *bis* del D.Lgs. 58/1998 e le relative operazioni esecutive;
- f) le deliberazioni, diverse da quelle già indicate sopra, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, adottate in conformità alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche, posto che:
 - la Banca ha adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea e valida per il Gruppo Bancario;
 - nella definizione della politica di remunerazione è stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;
 - la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- g) le operazioni effettuate tra Società Controllate, quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- h) le operazioni effettuate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con Società Collegate purché vi siano le condizioni previste al paragrafo 7.9;
- i) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "*collateral*" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato, qualora non vi siano Interessi significativi di altri componenti del Perimetro Unico;
- j) le operazioni da realizzare sulla base delle istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Banca in esecuzione di istruzioni impartite dalla Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento CONSOB. (cfr. paragrafo 8 del presente Regolamento);
- k) le Operazioni di Importo Esiguo, come definite nel successivo paragrafo 7.6;
- l) Operazioni Ordinarie, come definite nel successivo paragrafo 7.7, effettuate a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.
- m) Operazioni Urgenti in conformità alle disposizioni di cui al successivo paragrafo 7.7 della Procedura, nonché dello statuto della Banca, fermo restando gli obblighi informativi previsti dall'art. 5 del Regolamento CONSOB e dalla Circolare Banca d'Italia, purché siano soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 13 del Regolamento Consob;
- n) le deliberazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile;
 - le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;

- le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art.2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del Testo Unico.

Kruso Kapital

Con riferimento ai casi di cui al sotto-paragrafo “Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate”, si precisa con riferimento a quanto previsto nel presente paragrafo 7.5 che:

- non trova applicazione l'art. 5, comma 8, del Regolamento CONSOB;
- l'esenzione *sub* lettera e) si applica solo qualora Kruso Kapital rispetti volontariamente il regime informativo previsto dall'articolo 114-bis del TUF;
- le esenzioni *sub* lettere g) e i) non troveranno applicazione;
- con riferimento all'esenzione *sub* lettera j), il riferimento alla “Banca” e al “Gruppo” andranno intesi come riferiti, rispettivamente, a Kruso Kapital e al Gruppo Kruso Kapital, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 delle Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana (cfr. paragrafo 8 del presente Regolamento);
- con riferimento all'esenzione *sub* lettera m), il riferimento alla “Banca” andrà inteso fatto a “Kruso Kapital” e resteranno fermi gli obblighi informativi previsti dall'articolo 2 del Regolamento EGM e dalla Circolare Banca d'Italia, purché siano soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 7 del Regolamento Emittenti EGM.

I riferimenti contenuti nel presente paragrafo 7.5 al Consiglio di Amministrazione, all'Assemblea, al Collegio Sindacale, agli Esponenti Aziendali, agli Amministratori, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, alla Banca, al Gruppo Bancario (o al Gruppo), alle Società Controllate o alle Società Collegate andranno intesi come riferiti, rispettivamente, al consiglio di amministrazione di Kruso Kapital, all'assemblea di Kruso Kapital, al collegio sindacale di Kruso Kapital, agli Esponenti Aziendali di Kruso Kapital, agli amministratori di Kruso Kapital, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche (Borsa Italiana) di Kruso Kapital, a Kruso Kapital, al Gruppo Kruso Kapital, alle Società Controllate Kruso Kapital o alle società collegate con Kruso Kapital.

7.6. OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Per “Operazioni di Importo Esiguo” si intendono le Operazioni con componenti del Perimetro Unico con tetto non eccedente:

- Euro 300.000,00, per le operazioni che non generano attività di rischio;
- Euro 250.000,00, per le operazioni che generano attività di rischio.

Qualora la controparte sia un soggetto non vigilato da Banca d'Italia o Consob, anche in caso di operazioni che non generano attività di rischio, il limite per le Operazioni di Importo Esiguo sarà sempre Euro 250.000,00.

Nel caso di operazioni concernenti la concessione di affidamenti, il valore dell'operazione a tal fine è dato dalla somma degli affidamenti relativi al singolo componente del Perimetro Unico e al relativo gruppo economico di appartenenza.

Kruso Kapital

Con riferimento ai casi di cui al sotto-paragrafo “Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate”, si precisa che i riferimenti contenuti nel presente paragrafo 7.6 a “Operazioni con componenti del Perimetro Unico” o a “componenti del Perimetro Unico” andranno intesi come riferiti a “operazioni con Parti Correlate Borsa Italiana” o a “Parti Correlate Borsa Italiana”.

7.7. OPERAZIONI ORDINARIE CONCLUSE A CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O STANDARD

Per “Operazioni Ordinarie” si intendono le Operazioni con i componenti del Perimetro Unico di Minore Rilevanza (diverse da quelle di Importo Esiguo), di natura ordinaria (rientranti nell’ordinario esercizio dell’attività operativa della Banca o della società del Gruppo o dell’attività finanziaria connessa) e poste in essere a Condizioni di Mercato o Standard. Le Operazioni di Maggiore Rilevanza, pur rientrando nell’ordinaria operatività, non godono dunque di alcuna esenzione ai fini della disciplina procedurale, della informazione finanziaria periodica così come specificato nel paragrafo 8 e dell’informativa annuale agli organi sociali ma per le stesse al posto della redazione e pubblicazione del Documento Informativo di cui al paragrafo 8.1, è previsto che venga data comunicazione a CONSOB secondo le modalità descritte nel paragrafo 8.3.

L’ordinarietà ricorre allorché siano soddisfatti due criteri selettivi: i) l’operazione deve essere ascrivibile all’attività operativa o, alternativamente, all’attività finanziaria a questa connessa; ii) l’operazione deve rientrare nell’esercizio ordinario dell’attività operativa della Banca o delle Società Controllate o della connessa attività finanziaria:

- per attività operativa s’intende l’insieme delle principali attività generatrici di ricavi della società e delle altre attività di gestione che non siano classificabili come di investimento o finanziarie;
- il riferimento all’attività finanziaria connessa all’attività operativa riguarda le operazioni che, seppure astrattamente qualificabili come finanziarie, hanno principalmente natura accessoria allo svolgimento dell’attività operativa.

Ai fini della qualificazione di un’operazione come Operazione Ordinaria si potranno prendere in considerazione i seguenti elementi:

- l’oggetto dell’operazione;
- la riconducibilità all’ordinaria attività (la ricorrenza del tipo di operazione nell’ambito dell’attività della Banca o delle Società Controllate);
- l’oggettività delle condizioni;
- la semplicità dello schema economico- contrattuale;
- la dimensione dell’operazione, con particolare riferimento alla contenuta rilevanza quantitativa;
- la tipologia di controparte;
- i termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo;
- il momento di approvazione e di perfezionamento dell’operazione.

Si considerano “Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard” condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate ovvero su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca o le Società Controllate siano obbligate per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Si presume altresì siano condizioni di mercato quelle applicate all’esito di una procedura di acquisto/vendita competitiva esperita in conformità alle procedure aziendali eventualmente applicabili.

Le Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard devono essere documentate e risultare da oggettivi elementi di riscontro.

Le Operazioni Ordinarie non sono soggette alle procedure deliberative previste dal presente Regolamento essendo sufficiente:

- indicare nella delibera gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione assumendo a riferimento i criteri sopra indicati;
- predisporre flussi informativi, di tipo aggregato, idonei a consentire un adeguato monitoraggio di tale tipologia di operazioni, ai fini di eventuali interventi correttivi.

A tal fine, sia al Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi o a uno specifico Presidio Equivalente, sia al Consiglio di Amministrazione, devono pervenire annualmente informazioni idonee a un adeguato monitoraggio di tali operazioni per effettuare eventuali interventi correttivi.

Kruso Kapital

Con riferimento ai casi di cui al paragrafo "Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate", si precisa che: (i) i riferimenti contenuti nel presente punto 7.7 alla "Banca", al "Gruppo", al Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi e al Consiglio di Amministrazione andranno intesi come riferiti, rispettivamente, a Kruso Kapital, al Gruppo Kruso Kapital, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e al consiglio di amministrazione di Kruso Kapital; e (ii) non trova applicazione l'obbligo di comunicazione a CONSOB sopra citato.

7.8. OPERAZIONI URGENTI

Nel caso in cui la Banca o le Società Controllate intendano avvalersi dell'esenzione di cui al paragrafo 7.5 lettera (m) che precede (*i.e.*, le Operazioni Urgenti), le stesse dovranno porre in essere i seguenti adempimenti:

a) Operazioni non di competenza dell'assemblea, né oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea:

- i. qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato, il presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il Collegio Sindacale devono essere informati delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
- ii. ove uno o più Amministratori Indipendenti competenti in materia, non ritengano sussistente il carattere di urgenza, ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'assemblea;
- iii. le operazioni devono essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante, adottata dalla prima assemblea ordinaria utile;
- iv. l'organo che convoca l'assemblea tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto iii deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- v. l'organo di controllo deve riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- vi. la relazione e le valutazioni di cui ai punti iv e v che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico (almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea di cui al punto ii che precede) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti a cura dell'Investor Relator, con il supporto della Direzione Compliance e Antiriciclaggio e della Funzione Affari Societari. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento CONSOB;

- vii. entro il giorno successivo a quello dell'assemblea di cui al punto ii che precede, dovranno essere messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 5 del Regolamento Consob o -nei casi di cui al paragrafo "Abstract – Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate" – dell'art. 2 delle Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana, ove applicabili.

Kruso Kapital

Con riferimento ai casi di cui al paragrafo "Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate", si precisa che: (i) i riferimenti di cui al presente punto 7.8 alla "Banca", al "Gruppo", all'Amministratore Indipendente, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, alla Direzione Compliance e Antiriciclaggio e alla Funzione Affari Societari e all'Investor Relator andranno intesi come riferiti, rispettivamente, a Kruso Kapital, al Gruppo Kruso Kapital, agli Amministratori Indipendenti Kruso Kapital, al consiglio di amministrazione, al collegio sindacale, alla Funzione Compliance e Antiriciclaggio e della Funzione Affari Societari e all'Investor Relator di Kruso Kapital.

Inoltre, con riferimento ai punti vi e vii, si precisa che (i) le modalità di pubblicazione – in luogo di quelle previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti – saranno quelle di cui all'art. 17 del Regolamento Emittenti EGM; e (ii) i documenti di cui al punto vi potranno essere contenuti nel documento informativo di cui all'art. 2, comma 1, delle Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana.

b) Operazioni di competenza dell'assemblea, o che devono essere oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea:

In tale fattispecie rientrano i casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendali, per tali intendendosi, a titolo esemplificativo:

- i. casi di perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del codice civile;
- ii. situazioni in cui la Banca o la Società Controllata siano soggette a procedure concorsuali o situazioni in cui sussistano incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla Banca o dalla Società Controllata o dal proprio revisore;
- iii. situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare, in tempi brevi in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei sopra richiamati artt. 2446 e 2447 del codice civile.

Nei casi di urgenza è previsto quanto segue:

- i. l'organo tenuto a convocare l'assemblea dovrà predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- ii. l'organo di controllo riferirà all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- iii. la relazione e le valutazioni di cui ai punti i e ii che precedono saranno messe a disposizione del pubblico (almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti a cura dell'Investor Relator, con il supporto della Direzione Compliance e Antiriciclaggio e della Funzione Affari Societari. Tali documenti possono

essere altresì contenuti nel documento informativo di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento CONSOB;

- iv. se le valutazioni dell'organo di controllo di cui al punto ii che precede sono negative, che l'assemblea deliberi secondo il meccanismo del c.d. *whitewash*;
- v. se le valutazioni sono positive, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea saranno messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) a cura dell'Investor Relator, con il supporto della Direzione Compliance e Antiriciclaggio e della Funzione Affari Societari. Le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento CONSOB o -nei casi di cui al paragrafo "Abstract – Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate" – dell'art. 2 delle Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana, ove applicabili. In aggiunta, sono garantiti flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni, anche da parte degli Amministratori Indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi.

Kruso Kapital

Con riferimento ai casi di cui al paragrafo "Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate", si precisa che: (i) i riferimenti di cui al presente punto 7.8 alla "Banca", agli "Amministratori Indipendenti", alla "Direzione Compliance e Antiriciclaggio" e alla "Funzione Affari Societari" e all'"Investo Relator" andranno intesi come riferiti, rispettivamente, a Kruso Kapital, agli Amministratori Indipendenti Kruso Kapital, alla Funzione Compliance e Antiriciclaggio e della Funzione Affari Societari e all'Investor Relator di Kruso Kapital.

Inoltre, con riferimento ai punti iii e v, si precisa che (i) le modalità di pubblicazione – in luogo di quelle previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti – saranno quelle di cui all'art. 17 del Regolamento Emittenti EGM; e (ii) i documenti di cui al punto iii potranno essere contenuti nel documento informativo di cui all'art. 2, comma 1, delle Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana.

7.9. OPERAZIONI CON E TRA SOCIETÀ CONTROLLATE, SOCIETÀ COLLEGATE E CON SOCIETÀ SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE

Alle operazioni compiute con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, con o tra Società Collegate nonché – salvo che nei casi di cui al paragrafo "Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate" - con o tra società sottoposte ad Influenza Notevole non si applicano gli *iter* deliberativi per il compimento delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico, quando nell'operazione o nella società controparte non sussistono Interessi significativi di altri soggetti componenti del Perimetro Unico.

Tuttavia, devono essere previsti flussi informativi, almeno di tipo aggregato e con cadenza annuale, idonei a consentire un adeguato monitoraggio di tali operazioni, anche da parte degli Amministratori Indipendenti ai fini di eventuali interventi correttivi. Inoltre, le valutazioni da effettuare in occasione dell'operazione recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento.

Il presente paragrafo non si applica alle operazioni effettuate con o tra Società Controllate quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto. In tal caso, sono del tutto escluse le regole di cui al presente Regolamento.

7.10. DELIBERE QUADRO

Per assicurare il migliore e trasparente svolgimento dell'operatività corrente con soggetti inclusi nell'Elenco dei componenti del Perimetro Unico possono essere adottate, come disposto sia dal Regolamento CONSOB sia dalla Disciplina Banca d'Italia, nonché in conformità al presente Regolamento, Delibere Quadro inerenti a:

- a) operazioni con le quali viene data esecuzione a contratti di durata aventi ad oggetto la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi (ad esempio, servizi informatici) a condizioni economiche prefissate (qualora i contratti abbiano durata pluriennale la delibera quadro deve essere rinnovata di anno in anno);
- b) operazioni rientranti nell'ambito di altri "accordi quadro", ossia accordi nell'ambito dei quali sia destinata a svolgersi una pluralità di operazioni, già in essere al momento dell'approvazione del presente documento, o deliberate dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'approvazione dello stesso;
- c) operazioni compiute a condizioni economiche specifiche e predefinite, riconosciute a determinati segmenti di clientela (ad esempio, dipendenti di un ente o di una determinata azienda).

La presente Procedura prevede che:

- le Delibere Quadro hanno efficacia non superiore ad un anno;
- le Delibere Quadro si riferiscono a operazioni sufficientemente determinate, riportando tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento, tra i quali il prevedibile importo massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento;
- le Delibere Quadro contengono una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni, indicando la convenienza delle stesse;
- al Consiglio di Amministrazione verrà fornita almeno trimestralmente una completa informativa sull'attuazione delle Delibere Quadro.

L'approvazione della Delibera Quadro, a secondo del prevedibile ammontare massimo complessivo delle operazioni oggetto della delibera, segue regole conformi alle procedure di delibera per le Operazioni di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza, pertanto le singole operazioni concluse in attuazione della Delibera Quadro non sono sottoposte all'*iter* procedurale previsto per le Operazioni di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza nella presente Procedura.

Sull'attuazione delle Delibere Quadro viene data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione a cura della Direzione Compliance e Antiriciclaggio.

Le Delibere Quadro, in occasione della loro approvazione, devono essere pubblicate (ai fini della trasparenza) mediante un documento informativo, in conformità all'art 5 del Regolamento CONSOB, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto di Delibera Quadro, complessivamente considerata, superi la soglia prevista per le Operazioni di Maggiore Rilevanza (cfr. paragrafo 7.3 del Regolamento). Le operazioni concluse in attuazione di una Delibera Quadro oggetto di Documento Informativo non sono computate quali operazioni cumulate.

Non può essere compiuta in esecuzione di una Delibera Quadro un'operazione che, seppur inizialmente a questa riconducibile, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza

posti alla base della delibera stessa. A tale operazione si applicano, pertanto, le regole stabilite per ciascuna Operazione con componenti del Perimetro Unico.

Kruso Kapital

Nei casi di cui al paragrafo “Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate”, i riferimenti contenuto nel presente paragrafo 7.10 al “Consiglio di Amministrazione”, all’art. 5 del Regolamento CONSOB e alla “Direzione Compliance e Antiriciclaggio” andranno riferiti, rispettivamente, al consiglio di amministrazione di Kruso Kapital, all’art. 2 delle Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana e alla Funzione Compliance e Antiriciclaggio di Kruso Kapital.

8. OBBLIGHI INFORMATIVI SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE CONSOB E ULTERIORI OBBLIGHI AI SENSI DELLA CIRCOLARE BANCA D'ITALIA

8.1. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, commi da 1 a 7 del Regolamento CONSOB, per (i) ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza, nonché per (ii) più operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che cumulativamente superino gli Indici di Rilevanza indicati nel precedente paragrafo 7.3 del Regolamento la Banca è tenuta a redigere un documento informativo in conformità alle previsioni del Regolamento CONSOB (il "Documento Informativo").

In particolare, il Documento Informativo è redatto dalla Direzione Compliance e Antiriciclaggio con il supporto della Funzione Affari Societari in conformità all'Allegato 4 al Regolamento CONSOB e contiene almeno le informazioni ivi indicate. Il Documento Informativo riporta in allegato gli eventuali pareri del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi o dello specifico Presidio Equivalente e quelli degli Esperti Indipendenti nel caso in cui la Banca non decida di pubblicarli sul proprio sito internet, entro il medesimo termine.

Al fine della predisposizione del Documento Informativo, la Capogruppo impartisce le disposizioni occorrenti affinché le Società Controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento stesso. Le Società Controllate trasmettono tempestivamente dette informazioni.

Il Documento Informativo, unitamente agli eventuali pareri del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi e quelli degli Esperti Indipendenti, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Banca e con le modalità di cui alla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti o - nel caso di cui al paragrafo "Abstract – Operazioni compiute da Kruso Kapital con Parti Correlate – con le modalità di cui all'art. 17 del Regolamento Emittenti EGM, entro 7 giorni (o 15 giorni in caso di cumulo):

- dall'approvazione dell'operazione ovvero della proposta da sottoporre all'assemblea (nel caso di operazioni di competenza assembleare);
- ovvero - dalla conclusione del contratto, anche preliminare (nel caso in cui l'organo competente abbia deliberato di presentare una proposta contrattuale).

Contestualmente alla diffusione al pubblico, la Banca, tramite l'Investor Relator, con il supporto della Funzione Affari Societari trasmette alla CONSOB il Documento Informativo e i pareri mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

Qualora, in relazione ad un Operazione di Maggiore Rilevanza, la Banca sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 70, comma 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato 4 al Regolamento CONSOB e dai medesimi artt. 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Laddove siano pubblicati documenti separati, la Banca può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

La Direzione Compliance e Antiriciclaggio trasmette al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili, su sua specifica richiesta, ogni elemento utile in suo possesso, affinché quest'ultimo provveda a fornire opportuna informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, delle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Kruso Kapital

Nei casi di cui al paragrafo "Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate", non si applicheranno le previsioni di cui ai paragrafi quinto e sesto del presente punto 8.1.

Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, Kruso Kapital sia altresì tenuta a predisporre un comunicato o un altro documento informativo ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti EGM, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 e dai medesimi articoli 12, 14 e 15. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Qualora Kruso Kapital decida di pubblicare le suddette informazioni in documenti separati potrà includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata. La Funzione Compliance e Antiriciclaggio di Kruso Kapital trasmette al CFO di Kruso Kapital, su sua specifica richiesta, ogni elemento utile in suo possesso, affinché quest'ultimo provveda a fornire opportuna informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, delle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Inoltre, i riferimenti all'art. 5, commi da 1 a 7 del Regolamento CONSOB, al Regolamento CONSOB, alla Banca, all'Allegato 4 al Regolamento CONSOB, al Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi e alla Capogruppo andranno riferiti, rispettivamente, all'art. 2, commi da 1 a 6 delle Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana, alle Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana, a Kruso Kapital, all'Allegato 3 alle Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e a Kruso Kapital.

8.2. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Ai sensi dell'art. 154-ter del TUF la Direzione Compliance e Antiriciclaggio trasmette al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili su sua specifica richiesta, ogni elemento utile in suo possesso, affinché quest'ultimo provveda a fornire opportuna informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, delle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento, delle altre eventuali operazioni con Parti Correlate che hanno influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca e su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che ha avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca nel periodo di riferimento.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, la Banca mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi o dello specifico Presidio Equivalente, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere detto parere. Nello stesso termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o suo sito internet della Banca.

Kruso Kapital

Nei casi di cui al paragrafo "Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate", (i) non si applicheranno le previsioni di cui al paragrafo primo del presente punto 8.2; (ii) non si applicano i riferimenti all'art. 114, comma 1, del TUF; e (iii) i riferimenti alla Banca, al Regolamento Emittenti e al Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi andranno riferiti, rispettivamente, a Kruso Kapital, al Regolamento Emittenti EGM e al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

8.3. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI ORDINARIE, DI MAGGIORE RILEVANZA CONCLUSE A CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O STANDARD

Anche se il rispettivo *iter* deliberativo non si differenzia rispetto a quello previsto per le operazioni di maggiore rilevanza *tout court*, il Regolamento CONSOB prevede una semplificazione relativamente agli obblighi informativi.

In particolare, in deroga agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 5, commi da 1 a 7 del Regolamento CONSOB (concernenti il Documento Informativo), per le Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard devono essere effettuate le seguenti comunicazioni, fermo quanto disposto dall'art. 114, comma 1, del D.Lgs. 58/1998:

- una comunicazione alla CONSOB, entro il termine indicato nell'art. 5, comma 3 del Regolamento CONSOB in merito alla controparte, all'oggetto e al corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato delle esclusioni nonché le motivazioni per le quali si ritiene che le operazioni siano ordinarie e conclude a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- un'apposita informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, sulle operazioni concluse avvalendosi della richiamata semplificazione.

Kruso Kapital

Con riferimento ai casi di cui al paragrafo "Abstract- Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate", in deroga a quanto sopra previsto e agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 2, commi da 1 a 6 delle Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana, per le Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, Kruso Kapital indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione predetta nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia un'Operazione Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro.

Kruso Kapital comunicano altresì le suddette informazioni entro il termine previsto all'articolo 2 comma 3, delle Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana agli Amministratori Indipendenti Kruso Kapital che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate.

8.4. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CONSOB o – nei casi di cui al paragrafo "Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate" – dell'art. 3 delle Disposizioni Parti Correlate Borsa Italiana, qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, o rientri tra le operazioni "*Price Sensitive*", nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;

- se l'operazione è da qualificarsi come Operazione di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo di cui sopra;
- la procedura che è stata o sarà eseguita per l'approvazione dell'operazione e se la Banca si è avvalsa di un caso di esclusione previsto nella presente Procedura;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti o nei casi di cui al paragrafo "Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate" – degli Amministratori Indipendenti Kruso Kapital.

Sulla base delle informazioni ricevute dalla Direzione Compliance e Antiriciclaggio della Banca o – nei casi di cui al paragrafo "Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate" – la Funzione Compliance e Antiriciclaggio di Kruso Kapital, la funzione competente valuta la necessità di predisporre in essere gli adempimenti sopra descritti.

8.5. LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI

La Disciplina Banca d'Italia fissa limiti alle attività di rischio, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate Banca d'Italia, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e della rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

Secondo quanto disposto dalla Disciplina Banca d'Italia, l'assunzione di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati deve essere contenuta entro precisi limiti riferiti ai Fondi propri consolidati per la Banca e le altre società del Gruppo, come di seguito indicati:

- verso una Parte Correlata non Finanziaria e relativi Soggetti Connessi:
 - a. 5% nel caso di una Parte Correlata Banca d'Italia che sia un Esponente Aziendale o un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole;
 - b. 7,5% nel caso di una Parte Correlata Banca d'Italia che sia un partecipante diverso da quelli del punto a) o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
 - c. 15% negli altri casi;
- verso un'altra Parte Correlata Banca d'Italia e relativi Soggetti Connessi:
 - a. 5% nel caso di una Parte Correlata Banca d'Italia che sia Esponente Aziendale;
 - b. 7,5% nel caso di una Parte Correlata Banca d'Italia che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole;
 - c. 10% nel caso di una Parte Correlata Banca d'Italia che sia un partecipante diverso da quelli del punto b) o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
 - d. 20% negli altri casi.

Nel rispetto dei limiti consolidati, ciascuna società appartenente al Gruppo può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati (individuato a livello di Gruppo) entro il limite del 20% dei Fondi propri (limite di concentrazione dei rischi).

Sono escluse dal calcolo del limite prudenziale di concentrazione dei rischi le attività di rischio connesse con operazioni poste in essere tra società appartenenti al Gruppo Bancario.

Le attività di rischio devono essere ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Vengono applicati i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni. Non sono incluse nei limiti le esposizioni di cui all'art. 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) del CRR.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai Fondi propri.

Nel caso in cui tra la Banca o il Gruppo Bancario e una Parte Correlata Banca d'Italia intercorra una pluralità di rapporti che comportino l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

La Direzione Rischio effettua un monitoraggio del rispetto dei limiti prudenziali preventivamente all'effettuazione di operazioni che comportano l'assunzione di attività a rischio.

8.5.1. RIPRISTINO

La Capogruppo deve assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso i Soggetti Collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Capogruppo uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte entro i limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine la Capogruppo predisporrà entro quarantacinque giorni dal superamento del limite, un piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro venti giorni dall'approvazione, insieme ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Fino a quando le attività di rischio non siano rientrate nei limiti, l'eccedenza contribuisce al calcolo del requisito patrimoniale complessivo.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata Banca d'Italia in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o in una società del Gruppo Bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Capogruppo valuta i rischi connessi con l'operatività verso i Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interessi), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo III, Cap. 1 della Circolare Banca d'Italia; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, a integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

8.5.2. GRUPPO BANCARIO

Al fine di consentire alla Capogruppo di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio sono necessari adeguati flussi informativi sulle operazioni compiute con i Soggetti Collegati da parte delle singole componenti del Gruppo Bancario.

Qualora la Capogruppo esamini o approvi le operazioni con Soggetti Collegati compiute dalle singole componenti del Gruppo Bancario, essa adotta presidi idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni.

La Capogruppo fornisce inoltre gli indirizzi necessari ad assicurare la coerenza delle scelte compiute dalle singole società del Gruppo che intendono avvalersi della deroga prevista al paragrafo 7.9 della Procedura con particolare riguardo alle valutazioni in ordine alla sussistenza o meno di Interessi significativi di altri Soggetti Collegati.

8.5.3. MONITORAGGIO

La Direzione Rischio è responsabile del monitoraggio dei limiti quantitativi (anche in riferimento al cumulo delle operazioni e, con cadenza trimestrale, delle delibere quadro) e la Direzione Finanza è responsabile del corretto aggiornamento dei dati riguardanti il Patrimonio di Vigilanza e del totale attivo approvati.

La Direzione Rischio segnala tempestivamente all'Amministratore Delegato l'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza, per quelle operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con lo stesso componente il Perimetro Unico o con soggetti correlati sia a quest'ultimo che alla Banca, nonché alle altre società del Gruppo.

8.5.4. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Secondo la Disciplina Banca d'Italia le attività di rischio verso i Soggetti Collegati sono segnalate alla Autorità di Vigilanza con cadenza trimestrale per quanto concerne le Operazioni di Maggiore Rilevanza mentre annuale per le Operazioni di Minore Rilevanza, a cura della Funzione Vigilanza.

In via generale, la segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla Capogruppo e a livello individuale dalla Banca/società del Gruppo, a meno di specifiche esenzioni ricevute dal Gruppo.

8.6. OBBLIGHI DELLA CAPOGRUPPO

La Capogruppo fornisce apposite istruzioni e direttive, richiedendo se del caso l'applicazione di presidi coerenti con il presente Regolamento, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interessi. Lo stesso criterio viene applicato con riferimento alle componenti estere del Gruppo, compatibilmente con la regolamentazione del Paese in cui esse sono situate.

Kruso Kapital

Nei casi di cui al paragrafo "Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate", i riferimenti alla "Capogruppo" e al "Gruppo" di cui al presente punto 8.6 andranno riferiti, rispettivamente, a Kruso Kapital e al Gruppo Kruso Kapital.

9. IL REGOLAMENTO

9.1. PREMESSE E CRITERI GENERALI

Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente paragrafo, la Banca e ciascuna Società Controllata deve far riferimento alla nozione di Perimetro Unico di cui al paragrafo 7 del presente Regolamento.

Ferme restando le esenzioni di cui al presente Regolamento, il Regolamento si applica anche alle operazioni con componenti del Perimetro Unico poste in essere da eventuali Società Controllate e che siano oggetto di un preventivo esame del Consiglio di Amministrazione della Banca o di un Dirigente con Responsabilità Strategiche (CONSOB) che si concluda con la formale approvazione dell'operazione interessata o col rilascio di un parere, anche non vincolante, indirizzato agli organi sociali delle Società Controllate competenti a deliberare o a decidere sull'operazione interessata in conformità alle disposizioni normative applicabili a tali Società Controllate. A tali operazioni troveranno applicazione, sulla base degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 7.3, la procedura prevista ai sensi dei paragrafi 9.2-9.4 per le Operazioni di Maggiore Rilevanza o per le Operazioni di Minore Rilevanza. Il parere del Comitato Rischi, ALM e Sostenibilità in relazione a tali operazioni dovrà essere reso prima che il Consiglio di Amministrazione della Banca o il Dirigente con Responsabilità Strategiche (CONSOB) approvi l'operazione o renda il proprio parere (anche non vincolante).

Il Gruppo, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento CONSOB e dalla Disciplina Banca d'Italia, adotta l'*iter* procedurale per le Operazioni con componenti del Perimetro Unico descritto nel presente Regolamento.

Al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali, le Operazioni con componenti del Perimetro Unico, anche se compiute da Società Controllate, devono essere approvate, nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, previo parere del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi o dello specifico Presidio Equivalente.

Qualora non vi sia, in un dato momento storico, un numero sufficiente di amministratori non esecutivi e non correlati (nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, Amministratori Indipendenti Non Correlati), il parere sarà reso dal Collegio Sindacale, ovvero da un Esperto Indipendente ("Presidi Equivalenti"). Ove i componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse nell'operazione, per contro proprio o di terzi, essi ne danno notizia agli altri Sindaci precisandone, la natura, i termini, l'origine e la portata.

La documentazione istruttoria e i pareri (resi dal Comitato o nell'ambito dei presidi equivalenti) possono essere trasmessi attraverso mezzi informatici e/o fax. I pareri devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

Il Comitato e coloro che operano in sostituzione del Comitato, quando quest'ultimo non può operare, possono farsi assistere da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta a spese della Banca.

È riservata al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza (salvo che non si tratti di operazioni che per legge o per Statuto della Banca sono di competenza dell'Assemblea).

Competente a deliberare le Operazioni di Minore Rilevanza è l'organo (o l'ufficio) individuato in base al sistema dei poteri delegati adottato dalla Banca o dalle società appartenenti al Gruppo. Qualora l'operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione della stessa.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza con componenti del Perimetro Unico che le Società Controllate intendono porre in essere devono essere preventivamente autorizzate dalla Capogruppo e successivamente approvate dal CdA della Società Controllata. Al riguardo le Società Controllate sono tenute a trasmettere tempestivamente alla Capogruppo le informazioni e la documentazione necessaria per l'approvazione dell'operazione che esse intendono compiere.

Ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza compiute per il tramite di Società Controllate, per la determinazione degli Indici di rilevanza, si deve fare riferimento al più recente bilancio/situazione finanziaria consolidato/a depositato/a dalla Banca.

Kruso Kapital

Nei casi di cui al paragrafo "Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate", i riferimenti contenuti nel presente punto 9.1 alla "Banca", alla "Capogruppo", al "Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi", agli "Amministratori Indipendenti Non Correlati" andranno riferiti, rispettivamente, a Kruso Kapital, a Kruso Kapital, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e agli Amministratori Indipendenti Kruso Kapital Non Correlati.

Nei casi di cui al presente sotto-paragrafo, ai fini dei "Presidi Equivalenti", qualora non vi sia, in un dato momento storico, un numero sufficiente di amministratori non esecutivi e non correlati (nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, Amministratori Indipendenti Kruso Kapital Non Correlati), il parere sarà reso dall'Amministratore Indipendente Kruso Kapital Non Correlato eventualmente presente o, in sua assenza, dal Collegio Sindacale o da un Esperto Indipendente.

Nei casi di cui al presente sotto-paragrafo, in deroga a quanto sopra previsto dal secondo capoverso del paragrafo 9.1, il Regolamento si applica anche alle operazioni con Parti Correlate Borsa Italiana poste in essere da eventuali Società Controllate KK e che siano oggetto di un preventivo esame del consiglio di amministrazione di Kruso Kapital o di un Dirigente con Responsabilità Strategiche (Borsa Italiana) di Kruso Kapital che si concluda con la formale approvazione dell'operazione interessata o col rilascio di un parere, anche non vincolante, indirizzato agli organi sociali delle Società Controllate KK competenti a deliberare o a decidere sull'operazione interessata in conformità alle disposizioni normative applicabili a tali Società Controllate KK. A tali operazioni troverà applicazione la procedura prevista ai sensi dei paragrafi 9.2-9.4 per le Operazioni di Minore Rilevanza. Il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in relazione a tali operazioni dovrà essere reso prima che il consiglio di amministrazione di Kruso Kapital o il Dirigente con Responsabilità Strategiche (Borsa Italiana) approvi l'operazione o renda il proprio parere (anche non vincolante).

Nei casi di cui al presente sotto-paragrafo, non si applicheranno le previsioni di cui al quarto e al nono capoverso del paragrafo 9.1.

9.2. ISTRUTTORIA

L'istruttoria delle Operazioni con componenti del Perimetro Unico deve soddisfare le esigenze di correttezza sostanziale sottese alla disciplina vigente in materia; in particolare, devono essere dettagliatamente esaminate le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti dell'operazione stessa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

Nel caso l'istruttoria concluda che le condizioni economiche applicate all'operazione siano Condizioni Economiche Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, praticate nei confronti di parti non correlate e soggetti non collegati di corrispondente natura e rischio o standard, la documentazione predisposta deve contenere elementi di idoneo riscontro.

Qualora non si operi a Condizioni Economiche Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, deve esplicitarsi se si tratta di operazioni tipiche o usuali e devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della società.

Le proposte di delibera devono evidenziare in modo chiaro che si tratta di Operazione con componenti del Perimetro Unico e devono riportare le conclusioni istruttorie sugli elementi di contenuto sopra indicati.

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza e di operazioni di competenza assembleare, i componenti del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi o dello specifico Presidio Equivalente devono essere coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Kruso Kapital

Nei casi di cui al paragrafo "Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate", i riferimenti al "Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi" andranno riferiti al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

9.3. PRE-DELIBERA

Sia nel caso di Operazione di Maggiore Rilevanza e sia di Operazione di Minore Rilevanza, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto della delibera, redatta dal proponente l'operazione e munita dei pareri eventualmente previsti e rilasciati dalle altre funzioni aziendali competenti, previa condivisione con il Comitato Rischi, ALM e Sostenibilità, viene trasmessa all'organo competente a deliberare sull'operazione (nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza vi è una riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione) e al Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi o allo specifico Presidio Equivalente con congruo anticipo rispetto alla data in cui essi sono chiamati ad esprimersi. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite come Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

La trasmissione della documentazione potrà avvenire anche con modalità informatiche o a mezzo fax.

Il Comitato o il Presidio Equivalente può chiedere chiarimenti al proponente l'operazione, che è tenuto a fornirli nei tempi indicati e, comunque, in tempo utile a consentirne l'esame prima dell'assunzione della delibera da parte dell'organo competente.

Come già precisato, il Comitato o il Presidio Equivalente (oltre all'organo competente a deliberare), può farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta, nel rispetto dei limiti di *budget* di spesa determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale. Inoltre, gli Amministratori Indipendenti esprimono le lacune e le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare (es. Amministratore Delegato, Direttore Generale, etc.).

Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza, prima dell'approvazione, il Comitato o il Presidio Equivalente deve esprimere motivato parere, non vincolante, sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, prima dell'approvazione, il Comitato o il Presidio Equivalente deve esprimere parere motivato favorevole sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

La trasmissione dei pareri, sopra richiamati, all'organo competente per la delibera può avvenire, anche tramite mezzi informatici e/o fax.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare le Operazioni di Maggiore Rilevanza, nonostante l'avviso contrario del Comitato o del Presidio Equivalente, a condizione che il compimento di dette

operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) del Codice Civile dall'assemblea che delibera e secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del Regolamento CONSOB, con le seguenti modalità (c.d. meccanismo di *whitewash*):

- (i) la delibera assembleare è approvata, a condizione che:
 - a) siano raggiunti i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dallo Statuto della Banca, e
 - b) non vi sia il voto negativo della maggioranza dei Soci non Correlati presenti in assemblea;
- (ii) la condizione indicata sub b) del punto (i) che precede è subordinata alla presenza in assemblea di un numero di Soci non Correlati rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale della Società.

In tal caso deve essere richiesto altresì apposito parere al Collegio Sindacale al quale dovrà essere fornita idonea informativa. Il parere del Collegio Sindacale deve essere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Anche nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, con un eventuale parere negativo o condizionato a rilievi del Comitato o del Presidio Equivalente è richiesto un parere del Collegio Sindacale, secondo le modalità sopra descritte, prima della delibera a cura del Consiglio di Amministrazione; con cadenza annuale, è fornita informativa all'Assemblea dei Soci. In ogni caso, agli Amministratori Indipendenti ovvero ai Sindaci che hanno espresso parere contrario all'operazione o condizionato sono singolarmente comunicate le operazioni non appena deliberate.

Kruso Kapital

Nei casi di cui al paragrafo "Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate", i riferimenti contenuti nel presente punto 9.3 al "Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi", alla "Banca", al "Consiglio di Amministrazione", al "Collegio Sindacale", agli "Amministratori Indipendenti", andranno riferiti, rispettivamente, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, a Kruso Kapital, al consiglio di amministrazione di Kruso Kapital, al collegio sindacale di Kruso Kapital, agli Amministratori Indipendenti Kruso Kapital.

Nei predetti casi, (i) in deroga a quanto previsto dal paragrafo sesto del presente punto 9.3, nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, prima dell'approvazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o il Presidio Equivalente deve esprimere motivato parere, non vincolante, sull'interesse di Kruso Kapital al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, fermo restando; e (ii) non troverà applicazione quanto previsto dai paragrafi ottavo, nono e decimo del presente punto 9.3.

9.4. DELIBERA

La delibera di approvazione (e il relativo verbale) dell'operazione deve fornire adeguata motivazione in merito:

- all'interesse, all'opportunità, alla convenienza economica della Banca al compimento dell'operazione;
- alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- alle ragioni degli eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato, allegando a supporto idonea documentazione a corredo della delibera.

Fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo 9.3 (in relazione al *whitewash*) nel caso di parere negativo o condizionato a pareri formulati la delibera di approvazione dell'operazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate nel parere.

Nel caso di Operazione Ordinaria, le delibera deve contenere elementi che comprovino il carattere "ordinario", facendo riferimento ai criteri indicati nel Regolamento come eventualmente specificati.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, salvo che non sia di competenza dell'Assemblea.

Competente a deliberare le Operazioni di Minore Rilevanza è l'organo (o l'ufficio), individuato in base al sistema dei poteri delegati adottato dalla Banca o dalle società appartenenti al Gruppo. Resta fermo che i soggetti delegati possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale del Consiglio di Amministrazione le Operazioni di Minore Rilevanza rispetto alle quali risulterebbero competenti.

In ogni caso, resta inteso che sussistono l'obbligo di astensione per i soci e gli Amministratori dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi e i compiti e doveri previsti per il Collegio Sindacale (in particolare, l'obbligo di segnalare senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti di cui lo stesso venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un'irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria).

Sull'esecuzione delle Operazioni con componenti del Perimetro Unico, deve essere trasmessa completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale come dettagliato nel paragrafo 11.

Fermi restando gli obblighi informativi previsti dal paragrafo 8.

Kruso Kapital

Nei casi di cui al paragrafo "Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate", (i) i riferimenti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale andranno riferiti, rispettivamente, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale di Kruso Kapital; e (ii) non si applicherà quanto previsto dal sesto paragrafo del presente punto 9.4.

In relazione ai suddetti casi, eventuali operazioni di finanziamento, diretto o indiretto, a favore di Esponenti Aziendali (Banca d'Italia) e di imprese o società da essi controllate o sulle quali siano in grado di esercitare un'influenza notevole e che siano Parti Correlate Borsa Italiana, dovranno essere deliberate dall'organo con funzione di supervisione strategica - reso edotto di tale circostanza dall'esponente medesimo - con decisione presa all'unanimità e con l'astensione dell'esponente interessato. Resta fermo il rispetto delle disposizioni in materia di interessi degli amministratori dettate dal codice civile.

9.5. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e per le Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o soggetta all'autorizzazione di questa, la fase istruttoria e quella di approvazione si svolgono secondo le disposizioni procedurali previste nel presente Regolamento.

Se la competenza a deliberare determinate Operazioni con componenti del Perimetro unico è rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei Soci, la proposta che l'organo deliberante presenta all'Assemblea deve essere corredata dal parere motivato del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere approvate nonostante l'avviso contrario del Comitato, a condizione che:

- siano raggiunti i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dallo Statuto della Banca, e
- non vi sia il voto negativo della maggioranza dei Soci non Correlati presenti in assemblea.

La condizione indicata sub b) del punto (i) del paragrafo 9.3 che precede è subordinata alla presenza in assemblea di un numero di Soci non Correlati rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale della Banca.

La delibera assembleare deve fornire adeguata motivazione in merito all'interesse e convenienza della Banca al compimento dell'operazione, alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, alle ragioni degli eventuali scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali e di profili caratteristici dell'operazione rispetto a quelli standard e di mercato.

Kruso Kapital

Nei casi di cui al paragrafo "Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate", (i) i riferimenti all'"Assemblea dei Soci", alla "Banca", al "Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi" andranno riferiti, rispettivamente, all'assemblea dei soci di Kruso Kapital, a Kruso Kapital e al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

9.6. OPERAZIONI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI

In caso di operazioni concluse con componenti del Perimetro Unico che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali, il Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi deve essere coinvolto attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati.

La competenza a deliberare su tali operazioni è l'organo (o l'ufficio) individuato in base al sistema dei poteri delegati adottato dalla Banca e dalle società appartenenti al Gruppo.

10. CONTROLLI INTERNI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI

Il presente punto 10 contiene previsioni in materia di processo operativo per la gestione delle operazioni in conflitto di interesse compiute dalla Banca, che non si applicheranno pertanto ai casi di cui al sotto-paragrafo “Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate”.

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni assicurano il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dal presente Regolamento e perseguono l’obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d’interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con i Soggetti in Conflitto di Interessi.

La Banca, tramite i sistemi di controlli interni e di Gruppo:

- stabilisce livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo Bancario;
- istituisce e disciplina processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati, a individuare, quantificare le relative transizioni in ogni fase del rapporto; in particolare: (i) la Funzione Operations Banking censisce sulla base delle informazioni ricevute dalla Direzione Compliance e Antiriciclaggio e dalla Funzione Affari Societari (e dalle corrispondenti Funzioni nelle società controllate) per gli ambiti di propria competenza (in quanto rispettivamente deputati alla individuazione e alla conservazione ed aggiornamento dell’archivio delle relazioni intercorrenti con (a) le Parti Correlate Consob e Banca d’Italia e (b) i soggetti rilevanti ex art. 136 del D.Lgs. 385/1993 come dettagliato nella *Procedura sui conflitti di interesse art. 136 TUB*), le relazioni esistenti tra i clienti e tra questi e la Banca, ovvero la Capogruppo e le società del Gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come Soggetto Connesso, prendendo in considerazione anche il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi, segnalati. Nell’espletamento di tale attività le strutture aziendali si avvalgono del supporto in particolare della Direzione Compliance e Antiriciclaggio e della Direzione Rischio che ha il compito di integrare e raccordare i dati raccolti e le informazioni inerenti i soggetti connessi in modo da acquisire e mantenere nel tempo una visione completa dei fenomeni;
- adotta sistemi informativi (estesi a tutte le strutture della banca e a tutte le articolazioni del Gruppo Bancario) idonei a censire i soggetti rilevanti fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, a fornire a ogni società del Gruppo una conoscenza aggiornata di tali soggetti al Gruppo, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l’andamento e l’ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.
- istituisce e disciplina processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche interne. In tale ambito:
 - a. la Direzione Rischio (e la corrispondente Funzione nelle società controllate, per quanto di competenza) cura la verifica dei rischi, inclusi quelli di mercato sottostanti alle relazioni con i Soggetti Collegati, ed il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell’operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
 - b. la Direzione Compliance e Antiriciclaggio (e la corrispondente Funzione nelle società controllate, per quanto di competenza) verifica l’esistenza e l’affidabilità delle procedure e dei sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
 - c. la Direzione Internal Audit verifica l’osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all’organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della Banca; inoltre riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l’esposizione complessiva della Banca e del Gruppo Bancario ai rischi derivanti da

transazioni con Soggetti in Conflitto di Interesse e, se del caso, suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;

- d. gli Amministratori Indipendenti della Capogruppo svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni e sulla complessiva attività di assunzione e gestione del rischio verso i Soggetti in Conflitto di Interessi, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

Inoltre, il Collegio Sindacale vigila sulla conformità del Regolamento adottato ai principi indicati nel Regolamento CONSOB e nella Disciplina Banca d'Italia, nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'Assemblea.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza condotta dal Collegio Sindacale, quest'ultimo dovrà prestare particolare attenzione a possibili elusioni della disciplina dovute a frazionamenti di operazioni che consentono di beneficiare, nonostante il valore complessivo delle operazioni stesse, dell'esenzione relativa alla soglia di esiguità.

Il processo operativo per la gestione delle operazioni in conflitto di interesse compiute dalla Banca è descritto nei successivi paragrafi.

10.1. UNITA' ORGANIZZATIVE COINVOLTE

La tabella seguente descrive le unità organizzative e le direzioni coinvolte nel processo operativo:

Unità organizzative	Direzione	Processi
Funzione Affari Societari	Chief of Staff	Identificazione soggetti in conflitto d'interesse
		Predisposizione e diffusione elenco dei soggetti in conflitto d'interesse
		Aggiornamento periodico
		Gestione delle operazioni con soggetti in conflitto d'interesse
		Valutazione dell'operazione
		Informativa dell'operazione
	Direzione Compliance e Antiriciclaggio	Identificazione soggetti in conflitto d'interesse

Direzione Compliance e Antiriciclaggio		Predisposizione e diffusione elenco dei soggetti in conflitto d'interesse
		Aggiornamento periodico
		Gestione delle operazioni con soggetti in conflitto d'interesse
		Classificazione dell'operazione
		Valutazione dell'operazione
		Informativa dell'operazione
Funzione Compliance e Antiriciclaggio delle Controllate	Funzione Compliance e Antiriciclaggio delle Controllate	Identificazione soggetti in conflitto d'interesse
		Predisposizione e diffusione elenco dei soggetti in conflitto d'interesse
		Aggiornamento periodico
Direzione Rischio	Direzione Rischio	Classificazione dell'operazione
		Monitoraggio dei limiti prudenziali
Direzione Amministrazione, Bilancio e Vigilanza	Direzione Finanza	Classificazione dell'operazione
Investor Relator	Direzione Finanza	Informativa dell'operazione
Addetti Unità Organizzative aziendali	Unità organizzative aziendali in contatto con soggetti terzi	Gestione delle operazioni con soggetti in conflitto d'interesse
		Classificazione dell'operazione
		Valutazione dell'operazione
Funzione Operations Banking	Direzione Banking Services	Predisposizione e diffusione elenco dei soggetti in conflitto d'interesse
		Aggiornamento periodico
Funzione ICT-Organizzazione	Direzione Banking Services	Informativa dell'operazione
Personale della Direzione Capitale Umano	Direzione Capitale Umano	Identificazione soggetti in conflitto d'interesse
		Aggiornamento periodico

Sistemi applicativi

CSE - Applicativo per la gestione delle transazioni bancarie.

Daisy– Applicativo per la gestione delle operazioni in conflitto d'interesse

10.2. PROCEDURA OPERATIVA

Il processo operativo per la gestione delle operazioni con Soggetti in Conflitto di Interesse è composto dalle seguenti fasi:


1. mappatura dei Soggetti in Conflitto di Interesse;
2. gestione delle operazioni con Soggetti in Conflitto di Interesse.

Eventuali operazioni delle Società del Gruppo sono approvate preventivamente dalla Capogruppo.

Si precisa che il Controllo Interno e Gestione Rischi nell'ambito della procedura è citato in qualità delle sue funzioni di organo deputato a esaminare operazioni con parti correlate o, in casi specifici, può essere sostituito da Presidi Equivalenti. Tale Comitato nelle proprie valutazioni può farsi assistere da Esperti Indipendenti a propria scelta a spese della Banca.

Per quanto non specificatamente indicato nella presente nota, si rimanda a quanto previsto nel Regolamento. L'Allegato 1 rappresenta uno schema sintetico.

10.3. MAPPATURA DEI SOGGETTI IN CONFLITTO D'INTERESSE



10.3.1. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI IN CONFLITTO D'INTERESSE

Responsabile attività: Direzione Compliance e Antiriciclaggio e Funzione Compliance corrispondente delle controllate

Altri attori coinvolti: Funzione Affari Societari, Direzione Capitale Umano, esponenti aziendali e personale più rilevante

Si pone in evidenza che in ogni caso, qualora una struttura operativa della Banca o altre società del Gruppo, nello svolgimento della propria attività corrente, raccolga informazioni che inducono a

ritenere necessaria l'inclusione tra i soggetti in conflitto d'interesse, così come riportato nella Procedura, deve tempestivamente darne comunicazione alla Direzione Compliance e Antiriciclaggio o alla Funzione Compliance delle controllate (per quanto di competenza), che provvederà a richiedere al soggetto interessato conferma delle informazioni raccolte.

Al fine di poter censire e monitorare i Soggetti in Conflitto di Interesse, la Direzione Compliance e Antiriciclaggio identifica tali soggetti sulla base di:

1. informazioni e documentazione a supporto acquisite dalle funzioni aziendali competenti; in particolare:
 - la Direzione Affari Societari informa, non appena ne venga a conoscenza e comunque in occasione dell'aggiornamento annuale dell'elenco dei Soggetti Collegati, la Direzione Compliance e Antiriciclaggio su qualsiasi cambiamento sugli aspetti di *governance* della Banca, inclusi soci rilevanti ai sensi della normativa Consob e Banca d'Italia, partecipazioni acquisite dalla Banca, componenti degli organi societari, *joint venture*, patti parasociali, Società Collegate o Controllate, fermo restando che la Direzione Compliance e Antiriciclaggio effettuerà le valutazioni relative alla qualificazione o meno del soggetto quale 'soggetto collegato';
 - con riferimento al personale della Banca, la Direzione Capitale Umano, informa la Direzione Compliance e Antiriciclaggio su eventuali variazioni nell'anno dei soggetti rilevanti ai fini delle politiche di remunerazione della Banca e di eventuali fondi pensionistici complementari costituiti a favore dei dipendenti della Banca.
2. informazioni acquisite direttamente dalla Direzione Compliance e Antiriciclaggio dai medesimi Soggetti in Conflitto di Interesse:
 - per l'individuazione dei c.d. Soggetti Connessi a Esponenti Aziendali, la funzione invia una apposita "Scheda" (si veda allegato 2), in collaborazione con la Funzione Affari Societari, che deve essere restituita compilata tramite *e-mail*;
 - per l'individuazione dei c.d. Soggetti Connessi ai Soggetti più Rilevanti ai fini delle politiche di remunerazione, la funzione invia apposita "Scheda" (si veda Allegato 3), in collaborazione con la Direzione Capitale Umano, che deve essere restituita compilata tramite *e-mail*. È onere e responsabilità dell'Esponente e del personale più rilevante assicurare una compilazione completa e accurata della scheda e comunicare prontamente alla Funzione Compliance e Antiriciclaggio e alla Funzione Affari Societari (o nel caso di personale rilevante, alla Direzione Capitale Umano), eventuali variazioni o circostanze sopravvenute sulla dichiarazione fornita in precedenza, tramite la compilazione di una nuova scheda.
3. informazioni acquisite dagli azionisti sulle società controllate o controllanti gli stessi e dai soggetti sui quali la Banca e il Gruppo esercita una influenza notevole in relazione alle società controllate; tali informazioni possono essere raccolte dalla funzione anche tramite apposito modulo di autocertificazione.

Si precisa che gli affini di una Parte Correlata entro il secondo grado non sono considerati Stretti Familiari ai fini della normativa di riferimento (*i.e.*, Circolare Banca d'Italia), ma sono ugualmente censiti come tali dalla Capogruppo ed è richiesta comunque una acquisizione dell'informazione a cura della Banca, al fine di tenere a disposizione tali informazioni per eventuali richieste della Banca d'Italia. Tali affini sono raccolti dalla Direzione Compliance e Antiriciclaggio tramite le schede indicate al punto 2 e censiti secondo le modalità descritte nella presente Procedura.

10.3.2. PREDISPOSIZIONE E DIFFUSIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI IN CONFLITTO D'INTERESSE

Responsabile attività: Direzione Compliance e Antiriciclaggio

Altri attori coinvolti: Funzione Affari Societari e Funzione Operations Banking

Le informazioni acquisite secondo le modalità descritte nel paragrafo 4.1.1 sono inviate dalla Direzione Compliance e Antiriciclaggio e dalla Funzione Affari Societari, quest'ultima per gli ambiti relativi agli esponenti aziendali disciplinati dalla Policy Conflitti di Interesse – Art 136 TUB, all'addetto della Funzione Operations Banking, il quale provvede ad aggiornare l'applicativo Daisy, integrato nel sistema gestionale CSE, utilizzato dalla Banca per la gestione dei soggetti in conflitto di interesse.

Una volta aggiornato l'applicativo, l'addetto della Funzione Operations Banking provvede ad inviare il c.d. "albero dei soggetti collegati", prodotto dal medesimo applicativo, alla Direzione Compliance e Antiriciclaggio e alla Funzione Affari Societari.

Sulla base del suddetto documento, la Direzione Compliance e Antiriciclaggio, provvede a predisporre l'elenco dei soggetti in conflitto d'interesse e provvede alla diffusione al personale aziendale, anche tramite la pubblicazione sulla intranet aziendale.

L'elenco e i relativi aggiornamenti sono oggetto di informativa almeno annuale al Consiglio di Amministrazione.

10.3.3. AGGIORNAMENTO PERIODICO

Responsabile attività: Direzione Compliance e Antiriciclaggio

Altri attori coinvolti: Funzione Affari Societari

La Funzione Compliance e Antiriciclaggio provvede con cadenza annuale o ad ogni comunicazione ricevuta dal soggetto in conflitto d'interesse, in collaborazione con la Funzione Affari Societari (quest'ultima per gli ambiti relativi agli esponenti aziendali disciplinati dalla "Procedura sui conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 136 del TUB"), all'aggiornamento dell'elenco dei Soggetti in Conflitto di Interesse.

Le modalità di aggiornamento e di diffusione dell'elenco seguono le medesime modalità descritte nei precedenti paragrafi.

10.4. GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI IN CONFLITTO D'INTERESSE

Gestione delle operazioni con soggetti in conflitto d'interesse

Segnalazione dell'operazione

Classificazione dell'operazione

Valutazione dell'operazione

Delibera dell'operazione

Informativa sull'operazione

Monitoraggio dei limiti prudenziali e ripristino

10.4.1. SEGNALAZIONE DELL'OPERAZIONE

Responsabile attività: tutte le Funzioni aziendali

Altri attori coinvolti: Direzione Compliance e Antiriciclaggio e Funzione Affari Societari

Qualunque addetto delle Funzioni aziendali della Banca che entri in contatto con un soggetto terzo per conto della Banca (a titolo esemplificativo, Funzione Logistica in caso di fornitori di beni e servizi, Direzione Commerciale in caso di clienti che richiedano un nuovo finanziamento o un nuovo conto corrente; Direzione Commerciale Factoring in caso di operazioni di factoring con nuovi cedenti o debitori, altre Direzioni con consulenti esterni) deve verificare che il soggetto terzo non rientri nell'elenco dei soggetti in conflitto d'interesse diffuso.

In ogni caso, soprattutto in relazione ai prodotti di credito, ai contratti di fornitura, consulenza e sponsorizzazione, l'addetto provvede a acquisire una apposita dichiarazione (si veda Allegato 4) nella quale il cliente dichiara di essere soggetto connesso o parte correlata ovvero in conflitto d'interesse con la Banca.

Il sistema gestionale CSE supporta ogni funzione alla corretta identificazione delle operazioni che coinvolgono eventuali soggetti in conflitto d'interesse, tramite un sistema di *alert* al momento dell'inserimento dell'operazione.

Si precisa che il processo sotto descritto deve essere attivato quando la funzione intende avviare la negoziazione e non quanto la negoziazione è in fase conclusiva per permettere alla Banca di valutare eventuali implicazioni operative.

In tal caso, previa verifica con il proprio responsabile e effettuate le ulteriori valutazioni interne sull'opportunità di effettuare l'operazione, l'addetto della funzione competente provvede a darne pronta informazione, tramite comunicazione ad apposita *e-mail* dedicata, alla Direzione Compliance e Antiriciclaggio e alla Funzione Affari Societari, (quest'ultima per gli ambiti relativi agli Esponenti Aziendali disciplinati dalla Procedura) . In particolare, la funzione deve compilare e inviare via *e-mail* alla Direzione Compliance e Antiriciclaggio e alla Funzione Affari Societari, il Modulo di Segnalazione operazione con potenziale soggetto in conflitto d'interesse (si veda Allegato 5) specificando in particolare le seguenti informazioni:

- descrizione dell'operazione;

- controparte;
 - motivazioni e interessi dell'operazione;
 - importo dell'operazione;
 - rischi dell'operazione;
 - convenienza economica dell'operazione per la Banca;
 - eventuali operazioni precedenti simili con il soggetto o con altri soggetti presenti nell'elenco, specificandone i dettagli;
 - descrizione delle condizioni economiche che si intendono applicare:
1. se le condizioni economiche siano equivalenti a quelle di mercato o praticate a soggetti non in conflitto d'interesse della medesima tipologia;
 2. qualora non si operi a Condizioni Economiche Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, deve esplicitarsi se si tratta di operazioni tipiche o usuali e devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della società. Su tale punto, deve essere fornita idonea documentazione giustificativa.

Unitamente al modulo, deve essere inviata tutta la documentazione a supporto dell'operazione.

10.4.2. CLASSIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

Responsabile attività: Direzione Compliance e Antiriciclaggio e Funzione Affari Societari per i rispettivi ambiti di competenza.

Altri Attori coinvolti: Funzioni aziendali competenti, Direzione Rischio e Direzione Finanza

Ricevuta la comunicazione a cura della funzione competente, la Direzione Compliance e Antiriciclaggio processa le informazioni presenti nel modulo "Segnalazione operazione soggetto in conflitto d'interesse" e la relativa documentazione a supporto.

In particolare, la funzione:

- censisce l'operazione in apposito registro detenuto dalla funzione medesima, che viene aggiornato coi principali esiti delle differenti fasi del processo di analisi;
- qualora lo ritenga necessario richiede informazioni aggiuntive alla funzione competente;
- può richiedere una valutazione dell'operazione ad altre funzioni aziendali, per gli ambiti specialistici di competenza delle stesse (es. Funzione Affari Societari, per gli impatti contrattuali d'operazione o statuari, Direzione Underwriting per le valutazioni del merito creditizio)
- verifica se effettivamente il soggetto segnalato fa parte dei Soggetti in Conflitto di Interesse, valutando eventualmente la necessità di aggiornamento dell'elenco dei Soggetti in Conflitto di Interesse secondo le medesime modalità descritte nel paragrafo 6;
- al fine di classificare correttamente l'operazione, richiede alla Direzione Finanza il dato del patrimonio di vigilanza, ultimo disponibile;
- richiede alla Direzione Rischio di verificare il rispetto dei limiti prudenziali per l'attività a rischio nonché, in collaborazione con la Direzione Finanza, gli effetti da un punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- richiede alla funzione segnalante se trattasi di operazione *price sensitive* e in tale caso viene avviato l'*iter* previsto dalle procedure interne, tenendo conto delle peculiarità connesse all'operazione con parte correlata;

- sulla base delle informazioni e della documentazione acquisita, classifica l'operazione, sulla base dei criteri descritti nella Procedura, come:
 - Operazione di Maggiore Rilevanza
 - Operazione di Minore Rilevanza
 - Operazione di importo Esiguo o escluse
 - Operazione rientrante in una eventuale delibera quadro in vigore presso la Banca
 - Operazione rientrante anche nell'ambito dell'art. 136 del TUB.

Verrà preso in considerazione anche l'eventuale cumulo con operazioni precedentemente effettuate. La documentazione attestante l'analisi svolta viene archiviata dalla Direzione Compliance e Antiriciclaggio.

10.4.3. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

Responsabile attività: Direzione Compliance e Antiriciclaggio, Comitato Rischio e ALM, Controllo Interno e Gestione Rischi, Organo deliberante competente

Altri Attori coinvolti: funzioni aziendali interessate Funzione Affari Societari

Classificata l'operazione, la Direzione Compliance e Antiriciclaggio fornisce alla funzione competente l'esito dell'analisi svolta e avvia le attività conseguenti come di seguito dettagliato.

Qualora l'operazione ricada nei casi di esenzione e esclusione o nell'ambito di applicazione della delibera quadro, viene seguito l'*iter* ordinario di valutazione e di delibera, salvo specifici obblighi informativi dettagliati nella Procedura. La funzione proponente, in collaborazione con la Direzione Compliance e Antiriciclaggio, fornisce informativa *ex post* dell'operazione al primo Comitato Rischio e ALM.

Qualora l'operazione ricada tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o di operazioni di competenza dell'assemblea:

- i componenti del Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi devono essere coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria; in tal caso, la Direzione Compliance e Antiriciclaggio e la funzione aziendale preposta condividono con il Presidente del Comitato le informazioni e le fasi della trattativa e dell'istruttoria che devono essere rendicontate al Comitato e le relative modalità di condivisione;
- è necessario acquisire il parere preventivo e motivato del Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi, prima della delibera dell'organo competente (nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, è sempre il Consiglio di Amministrazione, salvo non si tratti di operazione di competenza per legge o per Statuto dell'Assemblea). La funzione, in collaborazione con le Funzioni proponente e le altre funzioni coinvolte, supporta la funzione proponente nella predisposizione della documentazione per il Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi, affinché possa esprimere il proprio parere sull'operazione a favore dell'organo deliberante competente. La documentazione viene valutata in via preventiva dal Comitato Rischio e ALM, prima del passaggio in Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi. La convocazione del Comitato segue le consuete modalità operative;
- tra tale documentazione, viene predisposta, a cura della Direzione Compliance e Antiriciclaggio in collaborazione con la Funzione Affari Societari, la bozza del Documento

Informativo da stoccare e diffondere secondo le consuete modalità (a tale documento dovrà essere allegato anche il parere del Controllo Interno e Gestione Rischi);

- si precisa che qualora, in relazione ad un Operazione di Maggiore Rilevanza, la Banca, sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, comma 4 e 5 (aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura), e 71 (Acquisizioni e cessioni) del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato 4 al Regolamento CONSOB e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Laddove siano pubblicati documenti separati, la Banca può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata. Il documento congiunto è predisposto dalla Funzione Affari Societari che si avvale del supporto della Direzione Compliance e Antiriciclaggio per la parte riferita all'operazione con la Parte Correlata;
- qualora l'Operazione di Maggiore Rilevanza sia conclusa a condizioni equivalenti a quelle standard di mercato, la Funzione predispose il documento informativo da inviare a Consob secondo il formato semplificato;
- nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, eventuale parere negativo o condizionato a rilievi di tale Comitato richiede un parere del Collegio Sindacale, il quale viene convocato con le consuete modalità; in caso di parere negativo, l'approvazione dell'operazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione mentre l'autorizzazione di competenza dell'Assemblea secondo l'*iter* previsto nella Procedura; in caso di parere condizionato a rilievi, deve essere data informativa all'Assemblea sull'operazione almeno annualmente.

Qualora l'operazione ricada tra le Operazioni di Minore Rilevanza è necessario acquisire il parere motivato e non vincolante del Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi, prima della delibera dell'organo competente. La funzione, in collaborazione con le funzioni proponente e le altre funzioni coinvolte, predispose la documentazione per il Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi, affinché possa esprimere il proprio parere sull'operazione a favore dell'organo deliberante competente. La documentazione viene valutata in via preventiva dal Comitato Rischio e ALM, prima del passaggio in Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi. La convocazione del Comitato segue le consuete modalità operative.

Si precisa che per le valutazioni condotte dalla Funzione Affari Societari in merito agli interessi degli Esponenti Aziendali si rimanda a quanto previsto dalla "*Procedura sui conflitti di interesse art. 136 TUB*".

10.4.4. DELIBERA DELL'OPERAZIONE

Nel caso di operazione di maggiore o minore rilevanza, la delibera di approvazione dell'operazione a cura dell'organo di riferimento deve fornire adeguata motivazione in merito:

- all'interesse, all'opportunità, alla convenienza economica della Banca al compimento dell'operazione;
- alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- alle ragioni degli eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato, allegando a supporto idonea documentazione a corredo della delibera;
- alle ragioni per le quali la delibera viene assunta nonostante l'eventuale parere negativo del Comitato.

Qualora invece l'operazione ricada nei casi di esclusione ed esenzione, la delibera deve contenere le relative motivazioni.

I componenti del Comitato di Controllo Interno e Gestione dei Rischi esprimono eventuali lacune riscontrate e inadeguatezze rilevate nella fase di pre-delibera all'organo deliberante competente.

Si precisa che per le delibere nelle quali sussistano eventuali interessi, diretti o indiretti, degli Esponenti Aziendali si rimanda a quanto previsto dalla *Procedura sui conflitti di interesse art. 136 TUB*.

10.4.5. INFORMATIVA DELL'OPERAZIONE

Responsabile attività: Direzione Compliance e Antiriciclaggio e Funzione Affari Societari

Altri Attori coinvolti: Funzione ICT- Organizzazione, Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili / Investor Relator

Nel caso di operazione di maggiore rilevanza, acquisiti i pareri del Controllo Interno e Gestione Rischi o eventualmente di esperti indipendenti e deliberata l'operazione a cura del Consiglio di Amministrazione, la Direzione Compliance e Antiriciclaggio richiede:

- all'Investor Relator di procedere con il supporto della Funzione Affari Societari, alla diffusione tramite il meccanismo di stoccaggio, del Documento Informativo secondo le consuete modalità; tale documento è messo a disposizione presso la sede sociale della Banca;
- alla Funzione ICT-Organizzazione di procedere alla pubblicazione sul sito della Banca del Documento Informativo;
- entro 7 giorni (o 15 giorni in caso di cumulo);
- dall'approvazione dell'operazione ovvero della proposta da sottoporre all'assemblea (nel caso di operazioni di competenza assembleare);
- ovvero - dalla conclusione del contratto, anche preliminare (nel caso in cui l'organo competente abbia deliberato di presentare una proposta contrattuale).

Restano fermi gli obblighi di comunicazione semplificati relativi alle operazioni ordinarie di maggiori come previsto dal Regolamento.

La Banca mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Controllo Interno e Gestione Rischi, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere detto parere. Nello stesso termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o suo sito internet della società. Tale documento è predisposto dalla Funzione Compliance e Antiriciclaggio, in collaborazione con la Funzione Affari Societari e condiviso con l'Amministratore Delegato.

Restano fermi gli obblighi di comunicazioni e gestione nel caso di informazioni privilegiate che seguono l'iter stabilito nelle apposite procedure e specificità descritte nella Procedura "Gestione delle operazioni con soggetti in conflitto d'interesse".

La Direzione Compliance e Antiriciclaggio trasmette al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili, su sua specifica richiesta, ogni elemento utile in suo possesso, affinché quest'ultimo provveda a fornire opportuna informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, delle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza o altre operazioni concluse nel periodo che hanno avuto impatto sulla situazione patrimoniale o sui risultati

della Banca nonché su qualunque modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nella precedente relazione annuale. Le informazioni sono acquisite dalla funzione dal proprio "Registro".

Sull'esecuzione delle Operazioni con componenti del Perimetro Unico, deve essere trasmessa completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale a cura della Direzione Compliance e Antiriciclaggio.

La Direzione Compliance e Antiriciclaggio, predisporrà l'informativa trimestrale sulle operazioni eseguite in Delibera Quadro sulla base di:

- informazioni presenti nel "registro";
- per la verifica su eventuali limiti previsti dalla Delibera Quadro, specifiche estrazioni prodotte dalla Funzione ICT- Organizzazione o dalla Direzione Finanza.

La suddetta informativa viene presentata al Comitato di Controllo Interno e Gestione Rischi, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

10.4.6. MONITORAGGIO DEI LIMITI PRUDENZIALI E RIPRISTINO

Responsabile attività: Direzione Rischio

Altri Attori coinvolti: Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

La Direzione Rischio, nelle valutazioni del capitale a rischio, effettua il monitoraggio del rispetto dei limiti prudenziali delle attività a rischio e in caso di sforamenti attiva l'iter procedurale per il ripristino della posizione.

11. INFORMATIVA INTERNA AGLI ORGANI AZIENDALI

Al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale viene fornita una completa informativa almeno trimestrale sulle Operazioni con le Parti Correlate CONSOB e con i Soggetti Collegati concluse e sulle loro principali caratteristiche, incluse quelle effettuate nell'ambito della delibera quadro.

La Direzione Compliance e Antiriciclaggio predispone la documentazione necessaria al fine di rendere l'Informativa Interna.

Restano fermi tutti gli ulteriori obblighi informativi previsti ai sensi del presente Regolamento.

Kruso Kapital

Nei casi di cui al paragrafo "Abstract - Operazioni compiute da Kruso Kapital S.p.A. con parti correlate", i riferimenti al "Consiglio di Amministrazione", al "Collegio Sindacale", alle "Parti Correlate CONSOB" e alla "Direzione Compliance e Antiriciclaggio" andranno riferiti, rispettivamente, al consiglio di amministrazione di Kruso Kapital, al collegio sindacale di Kruso Kapital, alle Parti Correlate Borsa Italiana e alla Funzione Compliance e Antiriciclaggio di Kruso Kapital.

1. ALLEGATI

1. [Schema sintetico della procedura con soggetti in conflitto d'interesse](#)
2. [Scheda per la raccolta delle informazioni relative agli esponenti](#)
3. [Scheda per la raccolta delle informazioni relative ai dirigenti](#)
4. [Modulo autocertificazione eventuali conflitto d'interesse](#)
5. [Modulo di segnalazione delle operazioni](#)